SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

01A10754

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 ottobre 2001, n. **386.**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similari;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive modificazioni, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei

suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1036):

Presentato dall'on. BOATO ed altri il 25 giugno 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 luglio 2001 con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla I commissione l'11, 12, 17 e 18 luglio 2001.

Relazione scritta presentata il 19 luglio 2001 (atto n. 1036, 1037, 1124, 1133, 1297, 1298/A relatore on. PALMA).

Esaminato in aula il 23 luglio 2001 e il 26 luglio 2001, approvato in un Testo unificato con gli atti n. 1037 (LUMIA ed altri), 1124 (GAMBALE ed altri), 1133 (MOLINARI ed altri), 1297 (VENDOLA ed altri), 1298 (FONTANINI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 543):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1º agosto 2001 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 20, 25 e 26 settembre 2001.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 9 ottobre 2001 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 8ªe 10ª.

Esaminato ed approvato in 1ª commissione, in sede deliberante, l'11 ottobre 2001.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 82 della Costituzione è il seguente:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):

— La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.».

Note all'art. 1, comma 1, lettera b):

— Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca: «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.».

— Il decreto legislativo 29 maggio 1993, n. 119, reca: «Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia».

— Il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687, reca: «Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione.».

La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.».

Nota all'art. 3, comma 1:

— Si riporta il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale:

«Art. 366 (*Rifiuto di uffici legalmente dovuti*). — Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.».

«Art. 372 (*Falsa testimonianza*). — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tuffo o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale:

«Art. 329 (*Obbligo del segreto*). — 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

Nota all'art. 5, comma 2:

— Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:

«Art. 326 (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*) — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».

01G0446

LEGGE 22 ottobre 2001, n. **387.**

Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1544):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (SIRCHIA) l'11 settembre 2001.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 12 settembre 2001 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 18, 19 e 20 settembre 2001.

Esaminato in aula il 24 settembre 2001 e approvato il 25 settembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 677):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 26 settembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 9ª, e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 settembre 2001.

Esaminato dalla 12ª commissione il 16 ottobre 2001.

Esaminato in aula e approvato il 17 ottobre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, è stato ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2001.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 71, corredato dei riferimenti normativi

01G0450

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 agosto 2001, n. **388**.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge quadro sul volontariato»;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Visto, in particolare, l'articolo 59, comma 44, della citata legge n. 449 del 1997, con il quale è stato istituito il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'erogazione di contributi, a sostegno dell'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della predetta legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, nonché per l'acquisto da parte delle sole organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della sanità;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore di associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto da parte delle medesime di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:

a) le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;

b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3.

Acquisti finanziabili

1. Il contributo è concesso ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di:

a) autoambulanze;

b) beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

c) beni, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.

2. Per un periodo di almeno tre dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per attività diverse da quelle indicate all'articolo 1 del presente regolamento o ceduto a terzi.

3. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei tre anni dalla data di acquisto, solo in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

4. In tal caso il corrispettivo della vendita o della cessione non dovrà essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai beni di cui alla lettera *c)* del comma 1 acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e donati a strutture sanitarie pubbliche.

Art. 4.

Suddivisione delle risorse disponibili

1. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, annualmente destinate all'attività istituzionale delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 2 del presente regolamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342, sono così suddivise:

a) per l'esercizio 2000:

1) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;

2) nella misura del 20 per cento per l'acquisto di beni strumentali;

b) per gli esercizi 2001 e successivi:

1) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;

2) nella misura del 15 per cento per l'acquisto di beni strumentali;

3) nella misura del 5 per cento per l'acquisto da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di beni da donare strutture pubbliche.

2. I contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2000 sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre dello stesso anno; i contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2001 e successivi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione del contributo dovrà essere trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, via Veneto n. 56, 00187 Roma, unicamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) copia dell'atto di acquisto e della fattura di vendita dell'autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;

c) copia dell'atto di acquisto e di donazione del bene di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento;

d) dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'ente circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di utilità sociale e circa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. La disposizione di cui alla lettera *d)* del comma 2 del presente articolo non si applica ai beni di cui alla lettera *c)*, comma 1, dell'articolo 3, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Art. 6.

Termini di presentazione delle domande

1. Le domande di cui all'articolo 5 devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno cui sono stati effettuati gli acquisti.

2. Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2000 le domande di concessione del contributo devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui all'articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali comunica, con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo concesso viene erogato tramite bonifico bancario o postale, vaglia bancario o assegno circolare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Art. 9.

Revoca del contributo

1. Il contributo concesso è revocato qualora l'associazione o l'organizzazione cui sono stati assegnati non rispetti le prescrizioni del presente regolamento, ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul volontariato» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1991, n. 196.

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. Il testo dell'art. 59, comma 44, è il seguente:

«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000».

— La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2000, n. 276, S.O. Il testo dell'art. 96 è il seguente:

«Art. 96 *(Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile).* — 1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134.

— La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 96 della citata legge n. 342 del 2000 si veda in note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 266 del 1991 è il seguente:

«Art. 3 *(Organizzazioni di volontariato).* — 1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate».

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 266 del 1991 è il seguente:

«Art. 6 *(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome).* — 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti».

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 è il seguente:

«Art. 10 *(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)*. — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico ;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a)*, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera *a)* del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h)* ed *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 59, comma 44, della citata legge n. 449 del 1997 si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 96, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000 si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 è il seguente:

«Art. 11 *(Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni).* — 1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'art. 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'art. 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso».

01G0445

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2001.

Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica e internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare, l'art. 1 che specifica l'ambito applicativo e le finalità che il regime di tutela e gestione si prefigge di conseguire;

Visto in particolare il comma 3, lettera *d)*, del citato art. 1 che prevede tra le predette finalità da perseguire la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

Visto in particolare l'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 26 luglio 1971, di istituzione della riserva naturale statale «Pania di Corfino» ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 marzo 1977, con il quale è stata costituita in riserva biogenetica la suddetta riserva naturale statale «Pania di Corfino»;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 26 luglio 1971, di istituzione della riserva naturale statale «Guadine Pradaccio» ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 marzo 1977, con il quale è stata costituita in riserva biogenetica la riserva naturale statale «Guadine Pradaccio»;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 23 giugno 1977, di istituzione della riserva naturale statale «Lamarossa» ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 13 luglio 1977, con il quale è stata costituita la riserva naturale biogenetica «Bosco sperimentale Lamarossa»;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 28 aprile 1980, di istituzione della riserva naturale statale «Orecchiella» ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;

Vista la legge della regione Emilia-Romagna n. 11 del 2 aprile 1988, con la quale è stato istituito il «Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano» (Parco del Gigante);

Vista la legge della regione Emilia-Romagna n. 46 del 24 aprile 1995, con la quale è stato istituito il «Parco regionale dell'Alta Val di Parma e Cedra» (Parco dei Cento Laghi);

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di un Parco nazionale nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, di intesa con le regioni interessate e previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessate;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sono operate sentita la Conferenza unificata;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 11399 del 27 luglio 1998 di costituzione del Comitato istituzionale di coordinamento per l'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, al quale sono stati attribuiti compiti di individuazione dei confini territoriali, della disciplina di tutela e degli interventi di conservazione dei valori naturali, delle linee guida e degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle aree interessate, correlati all'istituzione del Parco nazionale;

Considerato che, nel corso dell'*iter* del procedimento finalizzato all'istituzione dell'area protetta, è stato manifestato anche da parte dell'amministrazione provinciale di Lucca e di alcuni comuni della provincia stessa l'interesse a far parte del predetto Comitato istituzionale di coordinamento in vista dell'eventuale adesione, con alcune porzioni dei propri territori, all'istituenda area protetta statale;

Viste le linee contenute nel documento programmatico per lo sviluppo sociale ed economico approvato in data 11 gennaio 1999 dal predetto Comitato istituzionale di coordinamento;

Vista la lettera circolare del Ministero dell'ambiente Servizio conservazione della natura, prot. n. SCN/1D/2000/15328 del 27 settembre 2000, indirizzata agli Enti Parco nazionali con la quale, tra l'altro è stata evidenziata agli enti suddetti la necessità di attivarsi, in coordinamento con le autorità di bacino territorialmente competenti, per l'individuazione sul territorio dei parchi nazionali delle situazioni di squilibrio e di rischio connesse con l'assetto idrogeologico e geomorfologico e per la definizione delle relative proposte di interventi tesi alla tutela e al riequilibrio;

Vista la proposta di perimetrazione prodotta in sede di Comitato istituzionale di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 11399 del 27 luglio 1998, elaborata sulla base dell'istruttoria svolta dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette che ha consentito di verificare la presenza sul territorio del Parco di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale meritevoli di tutela;

Considerato che il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano istituito con il presente decreto comprende parte dei territori già inclusi nei confini del Parco regionale dell'Alto Appennino reggiano (Parco del Gigante) e del Parco naturale regionale dell'Alta Val Parma e Val Cedra (Parco dei Cento Laghi) e che, pertanto, la regione Emilia-Romagna provvederà con legge regionale al riordino di tali parchi regionali esistenti;

Considerato che la perimetrazione del Parco nazionale, pur risultando mancante dell'elemento della continuità territoriale, si presenta idonea a consentire il previsto regime di tutela in forza del collegamento, già esistente — tra il settore nord-occidentale, nei territori dei comuni di Filattiera (Massa Carrara) e Corniglio (Parma), ed il nucleo principale del Parco — assicurato dal Parco regionale dei Cento Laghi, per la porzione ricadente in comune di Monchio delle Corti (Parma), ove vige una disciplina di gestione e tutela analoga a quella prevista nel presente decreto;

Considerato che le due aree denominate «Gessi Triassici» e «Pietra di Bismantova», entrambe in provincia di Reggio Emilia, presentano una valenza ambientale e naturalistica meritevole di tutela e sono pertanto inserite sin d'ora nel Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano;

Considerato che un miglioramento nell'efficacia della gestione dei due biotopi dei «Gessi Triassici» e della «Pietra di Bismantova» potrà essere conseguito allorché si perverrà, mediante il successivo ampliamento della superficie protetta facente parte del Parco nazionale in applicazione della procedura di cui alla seconda parte del comma 2 dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, a realizzare il loro collegamento territoriale, senza soluzione di continuità, con il rimanente territorio protetto;

Ritenuto congruo stabilire un termine temporale non eccedente il 31 dicembre 2001 per dar luogo al predetto ampliamento del territorio protetto, decorso invano il quale i due predetti biotopi verranno istituiti — con la medesima delimitazione — in riserve naturali dello Stato, cessando di far parte del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano a far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di istituzione delle riserve naturali stesse, da emanarsi ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Verificato il consenso degli enti locali interessati in ordine ai contenuti del presente decreto istitutivo e alla relativa perimetrazione e zonizzazione, manifestato in occasione della riunione conclusiva del Comitato istituzionale di coordinamento del 23 febbraio 2001;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2001/5343 del 7 marzo 2001, con la quale è stato trasmesso alla regione Emilia-Romagna e alla regione Toscana lo schema del decreto istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano unitamente alla relativa cartografia recante la perimetrazione e la zonizzazione del Parco medesimo, richiedendo l'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2001/5342 del 7 marzo 2001 con la quale è stato trasmesso alla Conferenza unificata lo schema del decreto istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano unitamente alla relativa cartografia, recante la perimetrazione e la zonizzazione del Parco medesimo, richiedendo l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 20 marzo 2001 presso la Conferenza unificata, nel corso del quale sono state concordate tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e i rappresentanti dei comuni di Busana (Reggio Emilia), Collagna (Reggio Emilia), Ligonchio (Reggio Emilia), Ramiseto (Reggio Emilia) e Villa Minozzo (Reggio Emilia), modifiche alla perimetrazione del Parco conformemente a quanto stabilito nelle rispettive delibere con le quali i predetti comuni hanno manifestato il proprio consenso;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha espresso parere favorevole (repertorio n. 451) nella seduta del 22 marzo 2001;

Acquisita l'intesa con la regione Toscana espressa con deliberazione del consiglio regionale n. 96 del 10 aprile 2001;

Acquisita l'intesa con la regione Emilia-Romagna espressa con deliberazione della giunta regionale n. 337 del 22 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

2. Il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano persegue finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, di promozione sociale ed economica in conformità agli indirizzi contenuti nel documento programmatico per lo sviluppo sociale ed economico approvato dal Comitato istituzionale di coordinamento.

3. È istituito l'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

4. L'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

5. All'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.

6. Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso le regioni Emilia-Romagna e Toscana e la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

7. Nel territorio del Parco nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco di cui agli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A* «Disciplina di tutela», che del presente decreto costituisce parte integrante. Per le aree ricadenti nei preesistenti parchi regionali dell'Emilia-Romagna «Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano» (Parco del Gigante) e «Parco regionale dell'Alta Val Parma e Cedra» (Parco dei Cento Laghi) e nelle relative zone di preParco che sono comprese nel perimetro del Parco nazionale secondo la cartografia allegata al presente decreto, si applica altresì, fino alla suddetta entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ed in quanto compatibile con la disciplina di tutela di cui all'allegato *A* al presente decreto, la disciplina di tutela vigente; in particolare, per il Parco dell'Alto Appennino Reggiano, si applica quella del piano territoriale del Parco regionale medesimo adottato dalla provincia di Reggio Emilia e del piano territoriale di coordinamento provinciale della medesima provincia. Nelle zone che sono individuate come parco e pre-parco del Parco regionale del Gigante e del Parco regionale dei Cento Laghi non comprese nella perimetrazione del Parco nazionale, continua ad applicarsi la disciplina vigente sino all'entrata in vigore del provvedimento regionale di riordino dei parchi regionali summenzionati.

8. Qualora entro il 31 dicembre 2001 gli enti locali interessati non abbiano individuato e proposto al Ministro dell'ambiente gli opportuni collegamenti territoriali tra le aree dei «Gessi Triassici della Valle del Secchia», sita nei comuni di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), Busana (Reggio Emilia) e Villa Minozzo (Reggio Emilia), e della «Pietra di Bismantova», sita nel comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), e la restante parte del territorio del Parco nazionale, ai fini dell'ampliamento del territorio del Parco secondo la procedura stabilita dall'art. 4, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, con decreto del Ministro dell'ambiente le aree predette saranno istituite in riserve naturali statali denominate «Riserva naturale statale dei Gessi Triassici della Valle del Secchia» e «Riserva naturale statale della Pietra di Bismantova». Una volta istituite le predette riserve, i cui territori a far data dall'entrata in vigore del relativo decreto istitutivo cessano di far parte del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, verranno affidate alla gestione dell'ente Parco per il tramite della regione Emilia-Romagna.

9. All'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano con il provvedimento previsto dall'art. 2, comma 35, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sarà affidata la gestione delle riserve naturali statali di «Orecchiella», «Lamarossa», «Pania di Corfino», «Guadine Pradaccio».

10. La pianta organica dell'ente Parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto osservate le procedure cui all'art. 6 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. Il personale che alla data di costituzione degli organi dell'ente Parco nazionale si trova nella posizione di dipendente presso i consorzi di gestione dei parchi regionali dell'Alta Val Parma e Cedra e dell'Alto Appennino reggiano è posto, su domanda, alle dipendenze dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Il personale dei consorzi suindicati che potrà essere posto a domanda alle dipendenze del Parco nazionale non deve superare il limite della dotazione organica da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di altri enti pubblici che, alla data di avvio dell'attività dell'ente Parco nazionale, si trova nella posizione di comandato o distaccato presso i consorzi di gestione dei parchi regionali dell'Alta Val Parma e Cedra e dell'Alto Appennino reggiano può richiedere la continuità del rapporto presso l'ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

5. L'ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Le modalità del subentro dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano nei rapporti economici e giuridici facenti capo agli enti di gestione del Parco regionale Alto Appennino Reggiano e del Parco regionale Alta Val Parma e Val Cedra saranno definite previa stipula di un apposito accordo tra l'ente Parco, la regione Emilia-Romagna, i consorzi di gestione dei due predetti parchi regionali ed il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

1. Fino alla costituzione degli organi dell'ente Parco di cui al precedente art. 2, comma 1, le autorizzazioni e le deroghe previste nella disciplina di tutela di cui all'allegato *A* vengono rilasciate, secondo le modalità previste dall'art. 9 dell'allegato *A*, dalle province di Parma, Reggio Emilia, Lucca e Massa Carrara. Le pro-

vince informano il Ministero dell'ambiente sulle richieste di autorizzazione ricevute ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

2. Fino alla nomina degli organi dell'ente Parco per le aree ricadenti negli esistenti parchi regionali dell'Emilia-Romagna valgono le disposizioni vigenti quanto a competenze autorizzative.

Art. 5.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 134

ALLEGATO *A*

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Art. 1.

Zonizzazione interna

Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, così come delimitato nella cartografia allegata al presente decreto, è suddiviso nelle seguenti zone:

zona 1 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

zona 2 - di interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo-ambientale e culturale con moderato grado di antropizzazione;

zona 3 - di interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo-ambientale e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.

Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurati:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) la tutela del paesaggio;

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;

d) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché di attività ricreative compatibili;

e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

f) la sperimentazione e valorizzazione di attività ambientalmente sostenibili;

g) la tutela e la valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;

h) i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali in conformità alle disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco, fatti salvi gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; tali prelievi ed abbattimenti saranno effettuati in via prioritaria da cacciatori residenti nei comuni del Parco abilitati alla caccia di selezione secondo normative stabilite dall'ente Parco. Nelle more della costituzione degli organi dell'ente Parco gli abbattimenti selettivi sono consentiti nelle medesime forme se ricompresi in piani di controllo e limitazione approvati dai parchi regionali preesistenti o dalle province competenti per territorio. Alle specie ittiche si applica la normativa regionale vigente, salvo quanto previsto alla lettera *h)* del successivo art. 4.

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea e dei prodotti del bosco fatte salve le esigenze connesse con il mantenimento delle attività agricole tradizionali e, previa autorizzazione dell'ente Parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il ripristino delle formazioni vegetali con l'impiego di specie autoctone, gli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità e quanto eseguito a fini di ricerca e di studio. Sono consentiti le attività tradizionali di coltura del bosco, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e dei prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona che potrebbero alterare l'equilibrio naturale;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali; limitatamente al reperimento dei materiali litoidi destinati esclusivamente alla realizzazione di interventi di recupero storico ed architettonico localizzati all'interno del territorio del Parco, è consentita, a seguito di autorizzazione rilasciata dall'ente Parco, e ad esclusione della zona 1, la prosecuzione dell'attività delle piccole cave di arenaria locale già in essere;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, di esplosivi, di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 157/1992;

g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'ente Parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'art. 1;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

l) l'utilizzo nei laghi di natanti a motore non autorizzati;

m) la modifica del regime delle acque, fatte salve le opere per la difesa del suolo e quelle necessarie per la sicurezza delle popolazioni.

2. Nell'intero territorio del Parco non sono soggette all'autorizzazione dell'ente Parco la realizzazione degli interventi urgenti e l'adozione delle misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico ed in materia di protezione civile, necessarie ad assicurare l'incolumità delle popolazioni e la sicurezza delle infrastrutture.

Art. 4.

Divieti in zona 1

Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1, l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono in particolare i seguenti ulteriori divieti:

a) l'uso di veicoli a motore ad esclusione di quelli autorizzati;

b) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e di nuove opere di mobilità;

c) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione di quelli esistenti;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

e) il taglio di utilizzazione del bosco;

f) la realizzazione di opere tecnologiche;

g) le nuove opere di captazione o derivazione di acque superficiali e sotterranee a qualsiasi scopo;

h) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona.

Art. 5.

Divieti in zona 2

Nelle aree di zona 2, di cui al precedente art. 1, vigono, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, i seguenti ulteriori divieti:

a) la realizzazione di nuovi edifici e di nuove opere di mobilità salvo quelle previste dalla pianificazione infraregionale;

b) la realizzazione di opere tecnologiche;

c) la trasformazione del bosco in altre colture o formazioni vegetazionali salvo finalità scientifiche o di miglioramento ambientale; sono consentite le attività tradizionali di coltura del bosco;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

Art. 6.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, così come delimitato nel presente decreto, ad eccezione di quanto disposto dai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali o parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco deve essere preceduta da intesa con l'organismo di gestione del Parco.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3, 5 e 6 sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi:

a) le opere che comportino modificazioni del regime delle acque, al fine della sicurezza delle popolazioni;

b) i piani forestali, nonché l'apertura e l'allargamento di piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi;

c) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

d) le alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi, ad esclusione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a), b), c)* dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978, nonché di interventi di adeguamento tecnologico funzionale.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui all'art. 5, lettere *a)* e *b)* che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 3

1. Salvo quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 6 sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato comunicato l'inizio dei lavori, afferenti:

a) le opere di mobilità, ed in particolare i nuovi tracciati stradali o le modifiche di quelli esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune, opere di manutenzione e miglioramento delle stazioni sciistiche esistenti;

b) le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni e di comprovate esigenze idropotabili, limitate a piccole utenze;

c) le opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) gli impianti di acquacoltura e per allevamenti ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definito dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

e) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, salvi gli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui sopra che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 9

Modalità di richiesta di autorizzazioni

L'eventuale autorizzazione da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli, 6, 7 e 8 è rilasciata, per opere o attività che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2 e 3, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità istruttorie; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 10.

Sorveglianza

La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE dell'APPENNINO TOSCO – EMILIANO

Quadro d'unione

Riferimento Fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Borgo Val di Taro **F° 216**	Neviano degli Arduini **F° 217**	Castelnovo nei Monti **F° 218**
Pontremoli **F° 233**	Fivizzano **F° 234**	Pievepelago **F° 235**

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

Zona 3

BORGO VAL DI TARO

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
PARCO NAZIONALE dell'APPENNINO
TOSCO – EMILIANO
Quadro d'unione
Riferimento Fogli I.G.M. in scala 1:50.000
Borgo Val di Taro
F° 216
Neviano degli Arduini
F° 217
Castelnovo nei Monti
F° 218
Pontremoli
F° 233
Fivizzano
F° 234
Pievepelago
F° 235
LEGENDA CARTOGRAFIA
Zona 1
Zona 2
Zona 3

NEVIANO DEGLI ARDUINI

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE dell'APPENNINO TOSCO – EMILIANO

Quadro d'unione

Riferimento Fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Borgo Val di Taro **F° 216**	Neviano degli Arduini **F° 217**	Castelnovo nei Monti **F° 218**
Pontremoli **F° 233**	Fivizzano **F° 234**	Pievepelago **F° 235**

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

Zona 3

CASTELNOVO NE' MONTI
CARTA D'ITALIA - SCALA 1 : 50 000

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE dell'APPENNINO TOSCO – EMILIANO

Quadro d'unione

Riferimento Fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Borgo Val di Taro **F° 216**	Neviano degli Arduini **F° 217**	Castelnovo nei Monti **F° 218**
Pontremoli **F° 233**	Fivizzano **F° 234**	Pievepelago **F° 235**

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

Zona 3

PONTRÈMOLI
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE dell'APPENNINO TOSCO – EMILIANO

Quadro d'unione

Riferimento Fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Borgo Val di Taro **F° 216**	Neviano degli Arduini **F° 217**	Castelnovo nei Monti **F° 218**
Pontremoli **F° 233**	Fivizzano **F° 234**	Pievepelago **F° 235**

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

Zona 3

FIVIZZANO

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE dell'APPENNINO TOSCO – EMILIANO

Quadro d'unione

Riferimento Fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Borgo Val di Taro **F° 216**	Neviano degli Arduini **F° 217**	Castelnovo nei Monti **F° 218**
Pontremoli **F° 233**	Fivizzano **F° 234**	Pievepelago **F° 235**

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

Zona 3

01A11392

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2001.

Trasferimento debiti dalla gestione fuori bilancio operante presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica di Reggio Calabria, denominata «Fondi ex Agensud» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

Visto che, ai sensi dell'art. 26 della sopra citata legge n. 559/1993, è stata soppressa la gestione fuori bilancio operante presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologa di Reggio Calabria denominata «Fondi ex Agensud»;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che, le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione fuori bilancio in argomento sono rappresentate dalle seguenti partite debitorie in contestazione:

1) L. 9.000.000 (€ 4.648,12) per spese di giudizio relative ad un contenzioso in essere nei confronti della società S.n.c. GI & GI di Cherubini, appaltatrice dei lavoro di costruzione del Museo della Sibaritide;

2) L. 1.000.000 (€ 516,46) per spese di giudizio relative ad un contenzioso in essere nei confronti del comune di Cassano Ionio per l'annullamento del provvedimento con il quale si ordinava la sospensione e la demolizione dei lavori eseguiti per la costruzione del Museo della Sibaritide;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni di liquidazione della suddetta gestione fuori bilancio, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, trasferendo i debiti per complessive L. 10.000.000 (€ 5.164,58) dalla gestione fuori bilancio operante presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologa di Reggio Calabria denominata «Fondi ex Agensud» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;

Decreta:

I debiti di cui alle premesse — L. 9.000.000 (€ 4.648,12) per spese di giudizio relative ad un contenzioso in essere nei confronti della società S.n.c. GI & GI di Cherubini, appaltatrice dei lavori di costruzione del Museo della Sibaritide e di L. 1.000.000 (€ 516,46) per spese di giudizio relative ad un contenzioso in essere nei confronti del comune di Cassano Ionio per l'annullamento del provvedimento con il quale si ordinava la sospensione e la demolizione dei lavori eseguiti per la costruzione del Museo della Sibaritide — per complessive L. 10.000.000 (€ 5.164,58), sono trasferiti ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla gestione fuori bilancio operante presso il Ministero per i beni e le attività culturali — Soprintendenza archeologa di Reggio Calabria denominata «Fondi ex Agensud» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

L'Ispettore generale capo: D'ANTUONO

01A11533

DECRETO 24 ottobre 2001.

Caratteristiche dei titoli di Stato da emettere ed assegnare ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, ed, in particolare, gli articoli 12, 13, 15, 16 e 18, capo terzo, concernenti l'emersione di attività detenute all'estero, ove si prevede, fra l'altro, che:

nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002, gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano o regolarizzano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività comunque detenute, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 350 del 2001, fuori dal territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attività medesime;

in luogo del predetto versamento, nel medesimo periodo di tempo, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al dodici per cento dell'ammontare delle attività regolarizzate o rimpatriate, titoli di Stato con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato;

nell'ipotesi in cui gli interessati optino per la sottoscrizione di titoli di Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti dagli interessati medesimi con le dichiarazioni riservate;

per le predette finalità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001;

per l'assegnazione dei suindicati titoli di Stato, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi dei titoli da sottoscrivere, nei tempi e con le modalità contenute nel suddetto decreto;

gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il medesimo decreto, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato di cui trattasi;

alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei predetti titoli di Stato;

Visto il provvedimento del 1° ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2001, con cui il direttore dell'Agenzia delle entrate in attuazione dell'art. 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, ha approvato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, che gli interessati presenteranno agli intermediari;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in euro o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed, in particolare, il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Ritenuto di dover provvedere, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, a definire le caratteristiche dei suddetti titoli di Stato, in attesa di poter procedere, sulla base dei mandati all'investimento conferiti dagli interessati con le dichiarazioni riservate, all'emissione ed all'assegnazione dei titoli stessi tramite gli intermediari;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, ai soggetti interessati che hanno conferito agli intermediari il mandato alla sottoscrizione dei titoli di Stato, saranno assegnati, tramite gli intermediari stessi, buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

durata: 10 anni;

decorrenza: 1° novembre 2001;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 1,90%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito;

rimborso: in unica soluzione, il 1° novembre 2011.

Con decreto ministeriale da emanarsi successivamente alla data del 28 febbraio 2002, verrà definito l'importo complessivo dei titoli da emettere, sulla base dell'elenco di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto hanno importo minimo di 1.000 euro e sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale assegnato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società, intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al decreto di cui al precedente art. 1, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2011, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito, pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Gli oneri derivanti dall'emissione dei buoni di cui al presente decreto verrà quantificato con successivo provvedimento.

Art. 4.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei buoni agli aventi diritto, tramite gli intermediari.

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle dichiarazioni riservate, gli intermediari segnaleranno alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio, con apposite lettere, che potranno essere inviate anche tramite telefax, gli importi dei titoli da sottoscrivere.

Entro due giorni lavorativi dall'introito effettivo degli importi di cui al comma precedente, e comunque nel rispetto del termine del 28 febbraio 2002 previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 2001, gli intermediari verseranno alle medesime filiali della Banca d'Italia le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato, loro conferiti dagli interessati, nonché le somme corrispondenti ai dietimi di interesse lordi dovuti dagli interessati per il periodo dal 1° novembre 2001 al giorno del versamento dai medesimi effettuato.

Il giorno stesso dell'introito delle somme di cui al comma precedente, la Banca d'Italia provvederà al versamento delle medesime presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato.

A fronte di tali versamenti, la predetta sezione di Tesoreria rilascerà giornalmente, per l'ammontare complessivamente introitato, due separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, per gli importi corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di Stato, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Ai fini dell'assegnazione dei buoni, la Banca d'Italia, successivamente alla data del 28 febbraio 2002, trasmetterà al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II - Ufficio V l'elenco dei soggetti intermediari a cui è stato conferito dagli interessati, con dichiarazione riservata, il mandato a sottoscrivere titoli di Stato.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A11678

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo della giornata della filatelia, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale del 5 febbraio 2001, n. 29) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001», tra cui francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale dell'11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», in corso di conversione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta rappresenta degli alunni all'interno di un'aula scolastica, sulla cui parete di fondo figura la scritta «LA FILATELIA NELLA SCUOLA».

Completano il francobollo la leggenda «GIORNATA DELLA FILATELIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale
del Servizio centrale per gli affari
generali e la qualità dei processi
e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A11648

DECRETO 11 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla *Domus Aurea* di Roma, nel valore di L. 1000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2001, alla *Domus Aurea,* in Roma;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», in corso di conversione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico culturale italiano» dedicato alla *Domus Aurea* in Roma, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

Il francobollo è stampato in calcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colore: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «L. 25.000» «€ 12,91».

La vignetta raffigura la sala ottagonale, uno degli ambienti tra i più suggestivi della regia di Nerone scoperta sul Colle Oppio a Roma alla fine del quattrocento.

Completano il francobollo la leggenda «SALA OTTAGONALE» e «DOMUS AUREA - ROMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «1.000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale
del Servizio centrale per gli affari
generali e la qualità dei processi
e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A11649

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 agosto 2001.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge n. 349/1986, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito in legge 18 novembre 1996, n. 582, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto S. Giovanni ed in particolare l'art. 1, comma 14, che prevede la bonifica dell'arenile Coroglio Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa»;

Visto in particolare l'art. 114, comma 18, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001);

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto l'art. 114, comma 24, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), che individua l'area di Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali) come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3031 del 21 dicembre 1999;

Vista la nota del 17 febbraio 2000, prot. n. 2989/ARS/Di/R con la quale viene trasmessa al sindaco di Napoli la proposta di perimetrazione relativa al sito di Bagnoli che comprende le aree industriali nelle quali sono state svolte attività chimiche e cementiere ed il tratto di mare antistante esteso da Punta Pozzuoli all'isola La Gaiola;

Vista la nota del comune di Napoli del 18 febbraio 2000, prot. n. 54, che segnalava la necessità di estendere il perimetro e a tal fine propone di includere all'interno del medesimo ulteriori aree potenzialmente contaminate;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Tenuto conto che all'interno del perimetro risultano incluse le aree di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, sottoposte a specifico procedimento amministrativo e di finanziamento di bonifica ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, per le quali è stato già presentato il relativo piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale;

Considerato che sulle nuove aree comprese nel perimetro sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:50.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Campania.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni del comune, non sono state ricomprese nel perimetro indicato dal comune stesso.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Napoli, alla provincia di Napoli, alla regione Campania e all'ARPA della regione Campania.

Roma, 31 agosto 2001

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

Tavola 1

Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale

"NAPOLI BAGNOLI - COROGLIO (aree industriali)"

Scala 1:50.000
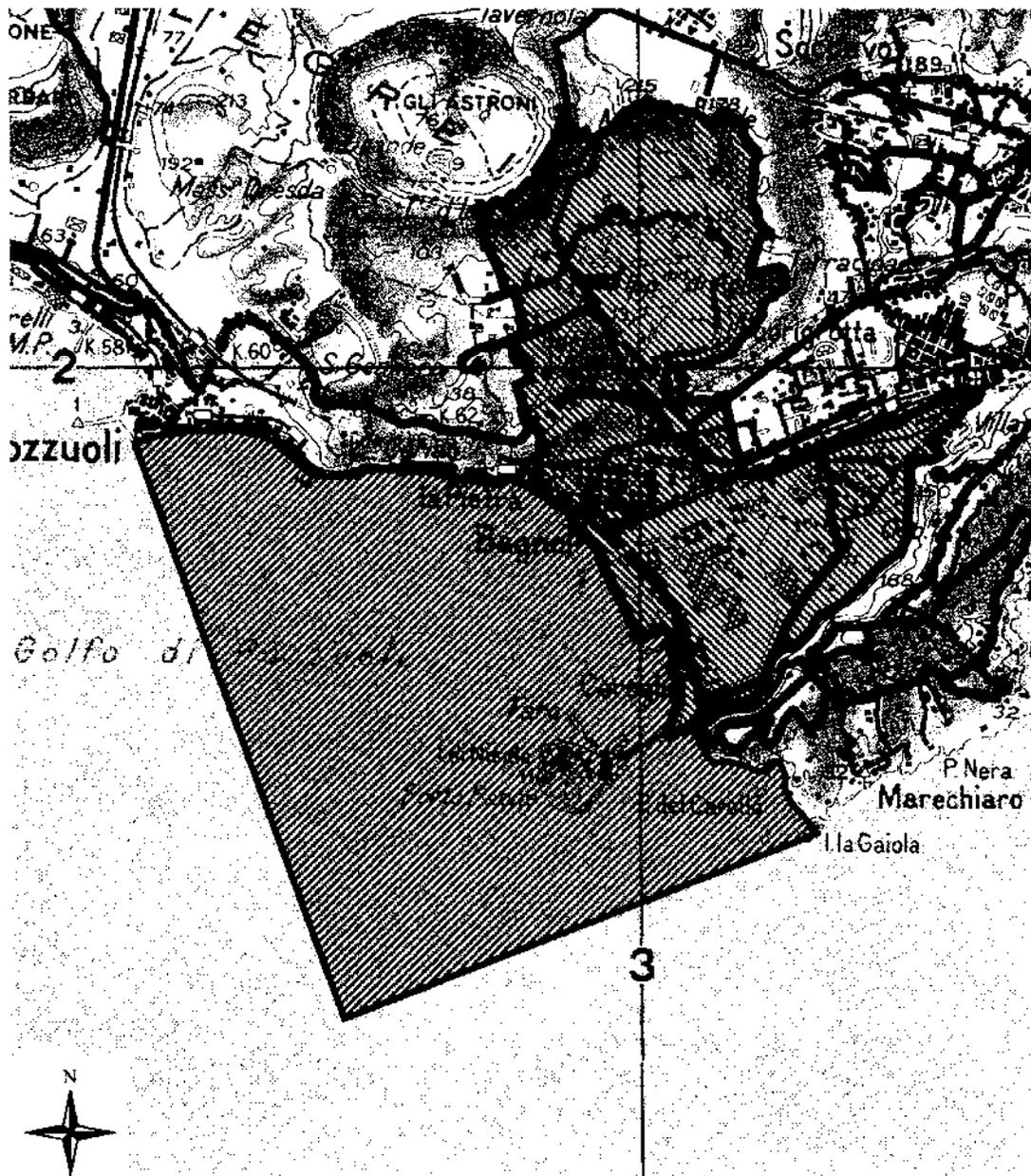
01A11335

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Schmelz Orlandi Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Schmelz Orlandi Andrea, nata l'11 maggio 1962 a Gross-Schonebeck, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di diplom-ingenieur conseguito in Germania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico diplom-ingenieur conseguito in data 26 luglio 1983 presso la Ingenieurschule fur Bauwesen di Berlino;

Considerata la vasta esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentata in atti ;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Schmelz Orlandi Andrea, nata l'11 maggio 1962 a Gross-Schonebeck, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: fisica tecnica.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: RETTURA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

01A11396

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ramon Mujica Clara Petronila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ramon Mujica Clara Petronila ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1994 presso la facoltà di scienze infermieristiche «Arzobispo Loayza» dell'Univesità «Cayetano Heredia» di Lima (Perù) dalla sig.ra Ramon Mujica Clara Petronila, nata a Callao (Perù) il giorno 26 aprile 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ramon Mujica Clara Petronila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11413

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gibson Silva Elizabeth Fabiola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gibson Silva Elizabeth Fabiola ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso la facoltà di scienze infermieristiche dell'Università «Inca Garcilaso de la Vega» di Lima (Perù) dalla sig.ra Gibson Silva Elizabeth Fabiola, nata a Lima (Perù) il giorno 25 giugno 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gibson Silva Elizabeth Fabiola è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11412

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Zamudio Lazaro Elena Abigail di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zamudio Lazaro Elena Abigail ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1992 presso la Universidal Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Zamudio Lazaro Elena Abigail, nata a Lima (Perù) il giorno 15 maggio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zamudio Lazaro Elena Abigail è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11411

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Garcia Pando Silvia Irena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garcia Pando Silvia Irena ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Garcia Pando Silvia Irena, nata a Junin (Perù) il giorno 12 agosto 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Garcia Pando Silvia Irena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11424

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Albornoz Guerra Filomena Sabina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Albornoz Guerra Filomena Sabina ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Albornoz Guerra Filomena Sabina, nata a Ancash (Perù) il giorno 28 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Albornoz Guerra Filomena Sabina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11423

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vecerinovic Mudric Jasminka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vecerinovic Mudric Jasminka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1987 presso il Centro Medico di Ogulin (Serbia) dalla sig.ra Vecerinovic Mudric Jasminka, nata a Plaski (Croazia) il giorno 11 novembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vecerinovic Mudric Jasminka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11422

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Lombardo Piero di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale il sig. Lombardo Piero, cittadino italiano chiede il riconoscimento del titolo di masseur und medizinischer bademeister rilasciato in Germania nel Land Baden-Wurttemberg il 20 gennaio 2000 dal Presidio di Governo di Tubingen, al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio masseur und medizinischer bademeister rilasciato a Tubingen - Land Baden-Wurttemberg (Germania) in data 20 gennaio 2000 dal Presidio di Governo al sig. Lombardo Piero, nato a Palma di Montechiaro - Agrigento (Italia) il 30 settembre 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11415

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jasmina Steger di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Jasmina Steger, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruk (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur alla sig.ra Jasmina Steger, nata a Bolzano il giorno 26 febbraio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11421

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Birgit Engl Achmüller di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Birgit Engl Achmüller, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruk (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur alla sig.ra Birgit Engl Achmüller, nata a Brunico (Bolzano) il giorno 10 gennaio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11418

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Blaas Elke di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Blaas Elke, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruk (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur alla sig.ra Blaas Elke, nata a Silandro (Bolzano) il giorno 30 giugno 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11417

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kathrin Hofer Carli di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kathrin Hofer Carli, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 10 agosto 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruk (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 10 agosto 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur alla sig.ra Kathrin Hofer Carli, nata a Cermes (Bolzano) il giorno 28 agosto 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11416

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Oswald Rungaldier di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale il sig. Oswald Rungaldier, cittadino italiano chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruk (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur al sig. Oswald Rungaldier, nato a Merano (Bolzano) il giorno 10 gennaio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11419

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Petra Agreiter di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Petra Agreiter, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruk (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che si consegue in Italia;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur alla sig.ra Petra Agreiter, nata a Brunico (Bolzano) il giorno 30 giugno 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11420

DECRETO 1º ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Irene Runggaldier Tedeschi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Irene Runggaldier Tedeschi, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato il 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 6 luglio 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur alla sig.ra Irene Runggaldier Tedeschi, nata a Negrar (Verona) il giorno 14 maggio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11414

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 agosto 2001.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge n. 349/1986 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito in legge 18 novembre 1996, n. 582, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto S. Giovanni ed in particolare l'art. 2 della citata legge che prevede la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4 che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto l'art. 114, comma 24, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) che individua l'area di Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche) come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota dell'11 aprile 2001 prot. 4246/RIBO/DI/B, con la quale viene richiesto al sindaco di Sesto San Giovanni ed alla regione Lombardia una proposta di perimetrazione relativa al sito di Sesto San Giovanni che comprende le aree nelle quali sono state svolte attività industriali e le relative discariche;

Vista la nota del comune di Sesto San Giovanni del 27 giugno 2001, prot. sett. 3256, che trasmette la proposta di perimetrazione dell'area in oggetto, concordata con la regione Lombardia e la provincia di Milano;

Ritenuto che il riferimento all'art. 114, comma 24, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) alle aree industriali del comune di Sesto San Giovanni debba essere interpretato in senso funzionale, e cioè che debbano essere ricomprese anche quelle modeste porzioni degli insediamenti industriali e delle relative discariche che ricadono in parte anche nel territorio dei comuni limitrofi;

Tenuto conto che al fine di ricomprendere nel perimetro aree ricadenti in altri comuni è necessario sentire preventivamente i comuni interessati;

Tenuto conto dell'esigenza di definire il perimetro delle aree comprese nel comune di Sesto San Giovanni al fine di avviare le relative attività di bonifica e ripristino ambientale e di procedere all'integrazione del perimetro stesso con le porzioni di aree ricadenti nei comuni limitrofi non appena sentite le rispettive amministrazioni;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che su dette aree sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:30.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Lombardia. L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni del comune, non sono state ricomprese nel perimetro indicato dal comune stesso.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente per le esigenze funzionali di bonifica citate nel preambolo nonché nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Sesto San Giovanni, alla provincia di Milano, alla regione Lombardia e all'ARPA della regione Lombardia.

Roma, 31 agosto 2001

Il Ministro: MATTEOLI

TAV.1

Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale "SESTO SAN GIOVANNI (aree industriali e relative discariche)"

Scala 1:30.000
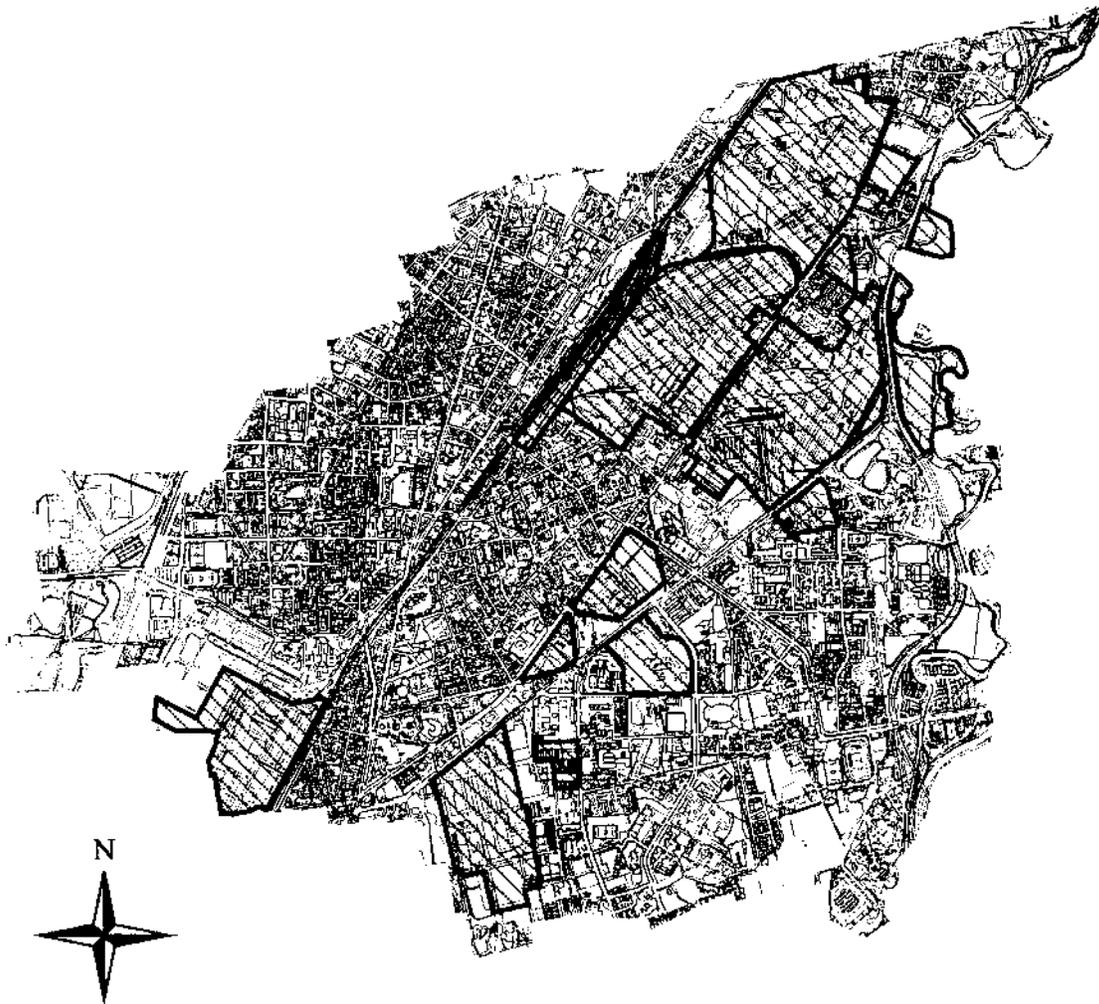
01A11339

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 agosto 2001.

Ammissione di progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, per complessive L. 13.735.600 (€ 7.093.845,38).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992, e i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 13 febbraio 2001 ed in particolare i progetti S141-P e S336-P per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Acquisite in data 10 luglio 2001 ed in data 25 giugno 2001 specifiche integrazioni di carattere economico finanziario, per entrambi i progetti, da parte dei relativi istituti di credito;

Vista la disponibilità del cap. 7365;

Considerato che per i predetti progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ANSALDO RICERCHE S.R.L. - Società per lo sviluppo di nuove tecnologie - Genova - (classificata grande impresa).

Progetto: S141-P

Titolo del progetto: sviluppo sistema per cogenerazione distribuita con microturbina a gas.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 7.820.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 515.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 7.305.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 7.820.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 4.585.000.000 per ricerca industriale e L. 3.235.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4, 5, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 4.996.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.665.430.000

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,66%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 63,89%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 gennaio 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato,

ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa;

Ditta: INDUSTRIA PER IL SOFTWARE S.P.A. - Caserta - (classificata grande impresa).

Progetto: S336-P.

Titolo del progetto: una segreteria per il cittadino.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 12.042.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*, L. 12.042.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*, L. 0;

in zona obiettivo, 2 e 5 b, L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 12.042.000.000;

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 8.981.000.000 per ricerca industriale e L. 3.061.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 8.739.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.913.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,75%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,57%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 21 marzo 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 13.735.600.000 (€ 7.093.845,38), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 P.G.02 anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A11102

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Alveare pulimento», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative,

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Alveare pulimento», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Lenka Mencova, in data 3 luglio 1985, repertorio n. 13383, registro società n. 10271/85, tribunale di Roma, BUSC n. 29070/214385.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° ottobre 2001

Il dirigente: CORSI

01A11280

DECRETO 1° ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Teatro dei due somari», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative,

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Teatro dei due somari», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Alessandro Marini, in data 7 giugno 1991, repertorio n. 91831, registro società n. 3324, tribunale di Roma, BUSC n. 33041/258355.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° ottobre 2001

Il dirigente: CORSI

01A11279

DECRETO 1° ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Copin Data», in Montecompatri.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative,

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Copin Data», con sede in Montecompatri, costituita con rogito notaio Michele Giuliano, in data 6 giugno 1985, repertorio n. 26903, registro società n. 6659/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28890/212303.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° ottobre 2001

Il dirigente: CORSI

01A11278

DECRETO 1° ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi sociali», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative,

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Servizi sociali», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Maurizio Ermini, in data 29 luglio 1992, repertorio n. 36770, registro società n. 9511/92, tribunale di Roma, BUSC n. 33435/261096.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° ottobre 2001

Il dirigente: CORSI

01A11277

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 ottobre 2001.

Oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Olbia-Roma, Olbia-Milano e Alghero-Roma.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, che in particolare all'art. 4 prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre su determinate rotte oneri di servizio pubblico;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna, prevede l'istituzione d'oneri di servizio pubblico conformi alle conclusioni della conferenza dei servizi indetta dal presidente della regione Sardegna su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 101-T/2000 in data 1° agosto 2000, con cui sono stati determinati, a seguito dell'esito della conferenza dei servizi tenutasi il 28 febbraio 2000, i contenuti degli oneri di servizio pubblico sulle seguenti rotte:

Cagliari-Roma e viceversa;

Cagliari-Milano e viceversa;

Olbia-Roma e viceversa;

Olbia-Milano e viceversa;

Alghero-Roma e vicerversa;

Alghero-Milano e viceversa;

Visto il successivo decreto ministeriale n. 150-T/2000 in data 21 dicembre 2000, modificativo del decreto ministeriale n. 101-T/2000 relativamente alla clausola tariffaria;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella G.U.C.E. del 7 ottobre 2000, relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia;

Vista la nota del Ministro dei trasporti e della navigazione pro-tempore n. 3769 del 23 marzo 2000, con la quale è stato disposto il trasferimento dell'importo di L. 51.000.000.000 per l'attuazione di quanto sopra a favore dell'E.N.A.C., competente all'espletamento delle funzioni amministrative e tecniche inerenti lo svolgimento della gara;

Vista la nota del Ministro dei trasporti e della navigazione pro-tempore n. 4040 del 29 marzo 2000, con la quale l'E.N.A.C. è stato incaricato di dare immediato corso alle procedure necessarie per predisporre il bando della eventuale gara da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Considerato che nessun vettore si è dichiarato disponibile ad operare le rotte sopraindicate secondo le condizioni degli oneri, pubblicati nella G.U.C.E. del 7 ottobre 2000;

Visti i bandi di gara, pubblicati dall'Italia nella G.U.C.E. del 13 dicembre 2000 e del 16 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione dei servizi di linea sulle rotte sopraindicate;

Vista la nota del direttore generale dell'E.N.A.C. n. 01-730/DG del 19 marzo 2001 con la quale si è proceduto, in attuazione di quanto disposto dal Ministro pro-tempore con la citata nota n. 4040 del 29 marzo 2000, a dare incarico ad una commissione, appositamente costituita, di procedere all'esame delle offerte ed alle conseguenti proposte di affidamento dei servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte dianzi indicate;

Viste le risultanze della predetta commissione giudicatrice, comunicate all'E.N.A.C. con nota del 17 luglio 2001, con le seguenti proposte di affidamento:

Cagliari-Roma e vv. - Soc. Alitalia compensazione L. 27.000.000.000;

Cagliari-Milano e vv. - Soc. Volare Airlines compensazione L. 11.970.000.000;

Olbia-Roma e vv. - Soc. Meridiana compensazione L. 415.000.000;

Olbia-Milano e vv. - Soc. Meridiana compensazione L. 12.300.000.000;

Alghero-Roma e vv. - Soc. Alitalia compensazione L. 11.700.000.000;

Alghero-Milano e vv. nessuna proposta;

Vista la deliberazione n. 34/2001 del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C. in data 7 agosto 2001 con la quale è stata approvata la procedura di gara;

Vista la nota dell'E.N.A.C. n. 530-01/PRE del 17 settembre 2001 che comunica le determinazioni dell'ente con riferimento ai ricorsi presentati dalla società AIR ONE avverso le procedure di gara relative all'affidamento dei servizi di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico;

Considerato che per la rotta Alghero-Milano il T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5282/01 del 30 agosto 2001, accogliendo l'istanza cautelare proposta dalla compagnia AIR ONE, ha dispostesame della relativa offerta economica, e che la commissione giudicatrice, con verbale del 25 settembre 2001 ha confermato l'esclusione della società AIR ONE dalla gara, conclusasi quindi senza l'individuazione di un affidatario;

Viste le ordinanze n. 6217/01, n. 6218/01 e n. 6227/01 adottate dal T.A.R. Lazio nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2001, di rigetto delle istanze cautelari relative ai ricorsi presentati dalla società AIR ONE in merito alle procedure di gara relative alle rotte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e Alghero-Roma;

Ritenuto, per effetto di tutto quanto precede, di stabilire, in esecuzione del punto 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale n. 101-T in data 1° agosto 2001 la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra specificate, divengono obbligatori ad eccezione della rotta Alghero-Milano, allo stato non affidata ad alcun vettore;

Decreta:

Gli oneri di servizio pubblico, secondo le condizioni stabilite nell'imposizione pubblicata nella G.U.C.E. del 7 ottobre 2000, sulle rotte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, Olbia-Roma, Olbia-Milano e Alghero-Roma divengono obbligatori dal 28 ottobre 2001 in concomitanza con l'entrata in vigore della stagione di traffico invernale 2001/2002.

In relazione a comprovate esigenze di differimento rispetto a tale data, potrà essere stabilita, per singola rotta, una decorrenza diversa e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

L'ENAC è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Roma, 17 ottobre 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A11738

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo», approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Udine, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» già sottozona ricompresa nella denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» riconosciuta con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo», pubblicati nella *Gazzella Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2001;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale tutela vini e della regione Friuli-Venezia Giulia, espresso nel corso della seduta tenutasi in data 13 maggio 2001, con il quale a seguito delle osservazioni formulate dalla sezione amministrativa del Comitato stesso, è stata accolta la proposta di ridurre il titolo alcolometrico volumico totale minimo dal 15,00% vol, previsto nella proposta di disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra, al 14,00% vol;

Vista la nota della Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, con la quale sono state mosse osservazioni in merito all'art. 2, comma 1 (base ampelografica), e all'art. 5, commi 1 e 4 (norme per la vinificazione);

Vista la deliberazione del citato Comitato nella riunione svoltasi in data 19 settembre 2001, nella quale, sentito anche il parere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, si ritiene di riportare la percentuale delle uve del vitigno Verduzzo Friulano, che concorrono alla formazione del vino «Ramandolo» dal 90% al 100% e di confermare l'ampliamento della zona di vinificazione all'intero territorio amministrativo dei comuni di Nimis e Tarcento allo stato attuale compresi solo in parte nella zona di produzione delle uve, nonché l'inserimento nel disciplinare di produzione della possibilità di affinare il prodotto in contenitori di legno, in quanto pratica già di uso corrente in zona;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» ed alla approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità ai pareri espressi e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» già riconosciuta a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», sottozona «Ramandolo» con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, e successive modifiche ed è approvato nel testo annesso il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.

3. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Ramandolo», di cui all'allegato 1, sottozona «Ramandolo», della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970 e successive modifiche deve intendersi revocata.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2001, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo», proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2001, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», «Ramandolo», della sottozona «Ramandolo» prodotti dalle uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2000 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo», purché i suddetti quanitititativi in giacenza siano sottoposti ad un esame fisico-chimico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge n. 164/1992 e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto alla camera di commercio competente per territorio.

3. Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» nella tipologia prevista dal disciplinare di produzione solo dopo che, sottoposto ad analisi fisico-chimico ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo».

Art. 5.

1. Il vino della denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, usufruisce di un periodo di smaltimento:

di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, con la rivendicazione della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» con la specificazione «Ramandolo» a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento» ovvero sui recipienti sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2000 o di anni precedenti, purché documentabili.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita

«Ramandolo» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ANNESSO 1

DISCIPLINARE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «RAMANDOLO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» è riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino di cui al precedente articolo deve essere ottenuto per il 100% dalle uve del vitigno Verduzzo Friulano (localmente denominato verduzzo giallo).

I vigneti iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» sono utilizzabili per effetto della sovrapposizione di zona, anche per passaggio di classificazione, per produrre vino a denominazione di origine controllata dei Colli orientali del Friuli «Verduzzo», nel rispetto delle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione, ferma restando comunque la resa per ettaro prevista per il vino Ramandolo a denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo», ai sensi dell'art. 1 devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla chiesetta di Ramandolo (quota 369) seguendo la strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione nord-est), raggiunge quota 518 in prossimità di località Tamar.

Da qui segue una linea retta in direzione sud-est, attraverso quota 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra), arriva a località S. Giorgio (quota 469).

Da quì in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (quota 370), La Croce (quota 370), attraversando Pecol di Centa ed il monte Mache Fave (quota 365).

Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (quota 222).

Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (quota 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (quota 178).

Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla località Oltretorre (Tarcento) e, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue a ovest attraverso località Aprato e S. Biagio fino a quota 214.

Da qui prende la strada verso nord, toccando quota 222 e, di seguito, quota 261 in località Menoli.

Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (quota 313) e, toccando quota 415 e quota 440, raggiunge località Beorchian.

Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (quota 440) e, attraverso quota 404 raggiunge Case Rosazzis (quota 392).

Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (quota 253) e, poi, la strada che porta a località Zomeais (quota 244).

Attraversa quindi il ponte sul Torrente Torre fino alla località Ciseris (quota 264) e, da qui, segue una linea che, toccando quota 394 e quota 457, a monte di località Compare, raggiunge Borgo Patochis (quota 406).

Prende poi verso est, toccando quota 478 e, quindi, verso sud, attraverso Case Zatreppi, fino a quota 448 a monte di località Sedilis.

Da qui prosegue verso est, una linea che, attraverso Case Dri (quota 376) raggiunge, attraverso quota 356 e quota 369, la chiesetta di Ramandolo (quota 369), punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

2. Per i nuovi impianti o reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

3. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo». Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine di tutto il prodotto.

Art. 5.

1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento delle uve che potrà verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione forzata.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento.

2. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%.

3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro non può superare il 65%. Per le rese fino al limite massimo del 70%, il 65% sarà considerato vino a denominazione di origine controllata e garantita ed il restante 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e nell'affinamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» è consentito l'uso di botti in legno.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» messo al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore giallo dorato più o meno intenso;

odore: intenso e caratteristico;

sapore gradevolmente dolce, vellutato più o meno tannico e di corpo con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco con proprio decreto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve è consentito in conformità al disposto decreto ministeriale 22 aprile 1992.

La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalle disposizioni di legge.

L'annata di produzione è obbligatoria su tutte le confezioni poste in vendita del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo».

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità non superiore a litri 5.

01A11337

DECRETO 10 ottobre 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla Federazione Provinciale coltivatori diretti di Udine, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo» già sottozona ricompresa nella denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» riconosciuta con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2001;

Visto il decreto direttoriale con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto pertanto necessario dover adeguare, a seguito del predetto riconoscimento, il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli»:

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

Roma, 10 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ANNESSO 1

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli», accompagnata da una delle menzioni «bianco», «rosso» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. Le sottozone «Cialla» e «Rosazzo» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.

Art. 2.

1. La denominazione «Colli orientali del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigni:

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana);

Picolit;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Ribolla gialla;

Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino;
Tazzelenghe,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere disgiuntamente o congiuntamente le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati e autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

3. La denominazione «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa elencati nel presente disciplinare e vinificate secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 5 del presente disciplinare.

4. La denominazione «Colli orientali del Friuli» con le specificazioni «bianco» o «rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma con l'esclusione di quelli a bacca aromatica.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli orientali del Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla località Madonna, a ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino a intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la s.s. n. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la s.s. n. 56.

La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.

Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Pramper (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, a ovest di Tarcento.

Art. 4.

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 1,350 di uva per ceppo di «Picolit» e kg 3,700 per ceppo per tutte le altre tipologie.

È vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

2. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli orientali del Friuli Picolit» è di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata e di 11 tonnellate per ettaro per tutte le altre tipologie di vitigno. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 28 per il «Picolit» ed ettolitri 77 per tutte le altre tipologie di vino.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonché nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio».

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del:

13% per il Picolit;

10% per tutti gli altri vitigni riconosciuti dall'art. 2.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli». Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla Doc per tutto il prodotto.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione di vino «Colli orientali del Friuli rosato» deve attuarsi una spremitura soffice delle uve, con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare è ammesso l'invecchiamento in botti di legno.

Art. 6.

1. I vini «Colli orientali del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Picolit:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:
colore: paglierino con riflessi ramati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Tocai friulano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico con aroma intenso;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso e gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Bianco:
colore:giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, armonico;
sapore: asciutto, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:
colore: rosso, granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:
colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
odore: erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino non molto intenso o granata se invecchiato;
odore: intenso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granata se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tazzelenghe:

colore: rosso violaceo intenso o granata se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minino: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosso tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È facoltà del Ministero competente di modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato è ammessa la produzione di vini provenienti dalle uve riconosciute a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» recanti la dizione «superiore» purché le produzioni suddette vengano ridotte a 80 q.li di uva a ettaro e le gradazioni alcoliche minime naturali elevate a 11%.

Per il Picolit è prevista la dizione «superiore» solo per produzioni inferiori a q.li 35 per ettaro e gradazione alcolica minima naturale del 14%.

I vini recanti la dizione «superiore» devono avere all'atto del consumo una gradazione alcolica minima di 14,5% per il «Picolit» e 11,5% per tutte le altre tipologie.

2. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato «Colli orientali del Friuli» la menzione «riserva», ma senza la dizione «superiore», è ammessa qualora, i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal 1º gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» e in caratteri non superiori, in dimensione e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. In etichetta la dicitura «superiore» o «riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.

3. È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionate» e similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente disciplinare.

4. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per tutti i vini della denominazione.

5. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

6. Il vino «Colli orientali del Friuli Picolit» dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero.

ALLEGATO

SOTTOZONA «CIALLA»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Cialla» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini Doc «Colli orientali del Friuli».

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» con la qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Picolit;

Ribolla gialla;

Verduzzo friulano;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «bianco» o «rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui in avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini: «Colli orientali del Friuli Cialla», «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «bianco» è di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «rosso», è di 6 tonnellate per ettaro. Per ottenere il vino «Picolit» è di tonnellate 3,5 per ettaro.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56 per il «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «rosso», ettolitri 24,5 per il «Picolit».

3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre. mediamente più di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «bianco», kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «rosso», kg 1,200 di uva per ceppo per la tipologia «Picolit».

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli orientali del Friuli Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. È altresì consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla».

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

14% per il Picolit;

11% per i restanti vini.

3. Nella vinificazione e affinamento dei vini del presente allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.

I vini «Colli orientali del Friuli Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;

odore: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori di acacia, lieve sentore di vaniglia;

sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, fresco, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;

sapore: asciutto, pieno, caldo, più o meno amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppetrino:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;

sapore: ›vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosso:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7.

1. I vini «Colli orientali del Friuli Cialla» possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva» allorché vengano sottoposti a un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni (calcolati a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve).

2. Per i vini disciplinati nel presente allegato è escluso l'utilizzo della dizione «superiore».

Art. 8.

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della Doc e della sottozona e in caratteri non superiori, in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini «Colli orientali del Friuli Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:

Ribolla gialla (Ribolla), bianco e rosso: mese di settembre dell'anno successivo alla vendemmia;

Verduzzo friulano (Verduzzo) e Picolit: mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia;

Refosco dal pedundolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di settembre del terzo anno successivo alla vendemmia.

3. I vini «Colli orientali del Friuli Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

ALLEGATO

SOTTOZONA «ROSAZZO»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini Doc «Colli orientali del Friuli».

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla qualificazione «Rosazzo», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Picolit;

Ribolla gialla;

Pignolo,

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella provincia di Udine e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

3. La denominazione «Colli orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» con le specificazioni «bianco» o «rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini « Colli orientali del Friuli».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» e il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a nord, con il «Rio Sossò»; scende a valle lungo il «Rio Sossò» fino alla confluenza con il «Torrente Sossò»; risale a monte lungo il «Torrente Sossò» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo e confluendo nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona» fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano, fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3, corre in direzione nord-ovest lungo detta strada poderale per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest e incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta al podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra la «Strada del Sole» e il «Rio Case».

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino «Picolit» è di tonnellate 3 per ettaro e di tonnellate 8 per ettaro per ottenere i vini «Ribolla gialla», «Pignolo», «bianco» e «rosso».

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 21 per la tipologia «Picolit» e di ettolitri 56 per le altre tipologie.

3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Colli orientali del Friuli Rosazzo» devono avere la densità minima di 3.500 ceppi/ha.

4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 0,860 di uva per ceppo per la tipologia «Picolit» e kg 2,300 di uva per ceppo per le altre tipologie.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli orientali del Friuli Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo o in comuni a questi confinanti.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli orientali del Friuli Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

14% per il Picolit;

11% per i restanti vini.

3. Nella vinificazione e affinamento dei vini di cui al presente allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.

I vini «Colli orientali del Friuli Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico delicato;

sapore: armonico, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:

colore: rosso intenso o granato se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7.

1. Il vino «Colli orientali del Friuli Rosazzo Picolit» può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva» allorché sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve).

2. Per i vini disciplinati nel presente allegato è escluso l'utilizzo della dizione «superiore».

Art. 8.

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della Doc e della sottozona e in caratteri non superiori, in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini «Colli orientali del Friuli Rosazzo» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappi di sughero.

01A11338

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» IN ROMA

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia della Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli», emanato con decreto rettorale n. 34 del 16 aprile 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 e successive modificazioni;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie, ed il decreto ministeriale 28 novembre 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree specialistiche;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 16 e 27 febbraio 2001, concernenti la richiesta di modificazioni allo statuto di autonomia della Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli»;

Vista la richiesta di modificazioni statutarie trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 101 Pos. S/2 del 16 marzo 2001;

Vista la nota prot. n. 1043 dell'11 aprile 2001 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;

Visto il regolamento didattico di Ateneo della Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» emanato con decreto rettorale n. 184 del 10 ottobre 2001;

Decreta:

È emanato lo statuto di autonomia della Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2001

Il rettore: ARCELLI

ALLEGATO

STATUTO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

La Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli», più brevemente denominata Luiss «Guido Carli», in Roma ha elaborato un progetto che prevede la realizzazione di processi formativi finalizzati a tradurre l'accumulazione e l'elaborazione culturale in capacità operative professionalmente qualificate.

L'Università si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati con:

conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici, razionali e metodologici;

atteggiamenti professionali orientati all'analisi empirica e alla elaborazione di strategie operative;

capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento.

Per raggiungere tali obiettivi, l'Università si definisce come luogo aperto a tutti coloro che siano disponibili per un lavoro culturale coerente con il progetto che deriva dall'impostazione delineata.

Art. 2.

L'Università è promossa dall'Associazione per la Libera Università internazionale degli studi sociali (Aluiss), che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.

Oltre all'ente promotore, svolge attività di supporto all'Università l'Associazione amici della Luiss, che provvede in particolare alla istituzione di borse di studio e di ricerca.

Art. 3.

La Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli», in Roma è autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Essa ha personalità giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La vigilanza dello stato sull'Università è esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

CAPO II

Organi dell'università

Art. 4.

Sono organi dell'Università:

1. il consiglio di amministrazione;
2. il presidente e il vice presidente esecutivo;
3. il comitato esecutivo;
4. il rettore;
5. il corpo accademico;
6. il senato accademico;
7. i presidi e i vice presidi di facoltà;
8. i consigli di facoltà;
9. i consigli di indirizzo.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'Aluiss;

b) quindici rappresentanti designati dalla stessa Associazione;

c) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'Associazione amici della Luiss;

d) due rappresentanti designati dalla stessa Associazione;

e) il presidente onorario dell'Aluiss e il presidente onorario della Luiss «Guido Carli»;

f) il rettore;

g) i presidi di facoltà;

h) un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) un professore ordinario o straordinario;

j) un professore associato;

k) un ricercatore;

l) uno studente in corso all'atto della nomina;

m) un laureato presso la Luiss «Guido Carli» che non appartenga al personale docente della stessa e che comunque non abbia rapporti di dipendenza e collaborazione con l'Università;

n) il direttore amministrativo;

o) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Per le designazioni dei membri di cui alle lettere *i)*, *j)*, *k)*, *l)*, *m)*, *o)* appositi regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione sentite, ove esistano, le organizzazioni interessate.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su designazione dell'Aluiss, il presidente ed il vice presidente esecutivo con funzioni vicarie.

Il presidente uscente della Luiss «Guido Carli» assume la carica di presidente onorario. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con le modalità previste nel secondo comma potranno essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 53 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto.

In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto: può pertanto indicare alle facoltà le finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi;

b) decide sulle questioni patrimoniali dell'Università;

c) approva il budget ed il bilancio dell'Università;

d) nomina il rettore ed i presidi, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari; nomina i direttori dei centri di ricerca, nonché, su proposta dei consigli di facoltà interessati, sentito il senato accademico, i direttori degli istituti e delle scuole di specializzazione;

e) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;

f) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, i professori di ruolo da chiamare ai medesimi posti di ruolo;

g) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;

h) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, il conferimento di contratti di insegnamento;

i) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, l'assegnazione dei posti di ricercatore di ruolo;

j) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, i ricercatori di ruolo;

k) delibera, sentiti i consigli di facoltà interessati ed il senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

l) delibera annualmente, sentito il senato accademico, le tasse ed i contributi a carico degli studenti;

m) nomina il direttore amministrativo;

n) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché il regolamento che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

o) delibera in ordine all'esenzione dalle tasse e dai contributi con fondi dell'Università;

p) delibera, su proposta del senato accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell'Università, dell'attività di ricerca scientifica;

q) delibera, su proposta del senato accademico, i regolamenti d'Ateneo;

r) delibera, su proposta dei consigli di facoltà e del senato accademico, l'attivazione degli istituti;

s) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione e il regolamento dei centri di ricerca e ne approva i programmi di attività e i relativi stanziamenti;

t) delibera, su proposta del senato accademico e sentito il consiglio di facoltà competente, l'attivazione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa la Luiss «Guido Carli», approvandone i regolamenti.

Il consiglio di amministrazione può determinare, d'intesa con il senato accademico e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti dell'Università, in ordine alla sua vita e alla formazione dei suoi programmi.

Esso stabilisce altresì, sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare in relazione al successivo art. 17.

Per la validità della seduta si applica l'art. 18 del regolamento generale universitario (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674).

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni.

La nomina del rettore e dei presidi, nonché i provvedimenti di cui alla lettera *f)*, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 7.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) presiede le adunanze del consiglio stesso e del comitato esecutivo;

b) ha la legale rappresentanza dell'Università anche in giudizio;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere *b)* e *h)* del precedente art. 6 e alle lettere *b)*, *d)*, *e)* del seguente art. 9, riferendone al consiglio, o al comitato esecutivo se materia di competenza di questo, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;

e) può conferire al vice presidente con delega e revocare sue specifiche attribuzioni.

Art. 8.

Il comitato esecutivo è così composto:

a) il presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede o, in sua assenza dal vice presidente esecutivo;

b) il rettore;

c) un rappresentante dell'Aluiss, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere *a)* e *b)* e scelto tra i consiglieri stessi;

d) un rappresentante dell'Associazione amici della Luiss, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere *c)* e *d)* e scelto tra i consiglieri stessi;

e) il direttore amministrativo.

La funzione di segretario del comitato esecutivo è esercitata dal direttore amministrativo.

Sono invitati a partecipare alla riunione del comitato il vice presidente esecutivo e i presidi, allorché si tratti di materia di loro specifica competenza. Possono essere altresì invitati, ove si tratti di problemi di loro pertinenza, i responsabili di altre unità organizzative.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno 24 ore. Le sue sedute sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei componenti il comitato stesso. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei componenti.

Il comitato esecutivo informa periodicamente il consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni.

Art. 9.

Il comitato esecutivo:

a) ha il governo amministrativo ed economico dell'Università;

b) delibera sulle assegnazioni di personale e sulle decisioni di spesa degli organi didattici e di ricerca nell'ambito degli appositi stanziamenti;

c) delibera sulle assunzioni di personale;

d) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che comportino entrate oppure spese nell'ambito degli stanziamenti indicati nel budget approvato dal consiglio di amministrazione;

e) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale dipendente dell'Università.

Il comitato esecutivo può deliberare, in caso di comprovata urgenza e necessità, in ordine alle materie indicate alla lettera *l)* del precedente art. 6, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella successiva riunione.

Art. 10.

Il rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Il rettore:

a) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

b) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'Università e sull'attività del personale docente;

c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, il rettore può delegare uno dei professori ordinari dell'Università a sostituirlo. Il rettore può, altresì, nominare il pro-rettore ed inoltre conferire ad un professore ordinario il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'Università, rientranti nelle sue competenze.

Al rettore viene riconosciuta un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Il corpo accademico è composto di tutti i professori di ruolo dell'Università ed è presieduto dal decano.

Il corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

Art. 12.

Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi e dai vice presidi di facoltà.

L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, può intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato.

Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo il quale esercita funzioni di segretario.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Il senato accademico esprime pareri sulle proposte dei consigli di facoltà, in particolare in relazione alle nomine dei direttori delle scuole di specializzazione.

Art. 13.

I presidi di facoltà designano il rispettivo vice preside, scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della facoltà medesima.

I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario. In particolare predispongono gli orari dei singoli corsi e fissano i calendari degli esami. I presidi possono delegare talune attribuzioni ai vice presidi, che comunque ne fanno le veci in caso di assenza o di impedimento.

Ai presidi ed ai vice presidi può essere riconosciuta un'indennità di carica nelle misure stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, del vice preside e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

Partecipano alle sedute, con voto consultivo, i professori a contratto, due ricercatori e due studenti in corso all'atto della nomina, designati con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 5, salvo che alle sedute in cui siano trattate questioni comunque riguardanti la destinazione dei posti di ruolo, la persona dei professori di ruolo, l'attribuzione di insegnamenti ufficiali o il conferimento di contratti di insegnamento.

Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali. In particolare gli sono demandati i seguenti compiti:

a) deliberare, nei limiti fissati dallo statuto, sull'ordinamento degli studi;

b) designare al consiglio di amministrazione gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;

c) proporre i corsi di studio e gli insegnamenti annuali o semestrali da istituire per ciascun anno accademico;

d) proporre al consiglio di amministrazione le designazioni per la nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto;

e) proporre l'assegnazione di ricercatori;

f) proporre il riparto dei fondi assegnati alla facoltà;

g) proporre eventuali riforme statutarie da apportare all'ordinamento degli studi;

h) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica;

i) proporre l'istituzione di nuovi corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa la Luiss «Guido Carli» e/o l'adesione a consorzi con altre università per corsi di dottorato di ricerca;

j) deliberare, nell'ambito delle aree scientifico-disciplinari indicate dal senato accademico, il titolo ed il docente responsabile del progetto di ricerca cui farà capo il titolare dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca;

k) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Per la composizione e le attribuzioni dei consigli di indirizzo e/o dei corsi di laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Art. 15.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, e dal presente statuto. Pertanto, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Di conseguenza, il direttore amministrativo ha la qualifica di dirigente, corrispondente a quella analoga della dirigenza amministrativa delle università statali, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

CAPO III

Strutture didattiche e di ricerca

Art. 16.

Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Università:

le facoltà;

gli istituti;

i centri di ricerca;

ulteriori strutture istituite con deliberazioni del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

Art. 17.

L'Università comprende le facoltà di:

economia

giurisprudenza

scienze politiche.

Con riferimento ai corsi di studio svolti nell'ambito delle facoltà, l'Università rilascia titoli di I e di II livello, lauree (L) e lauree specialistiche (LS), nonché diplomi di specializzazione e di dottorato di ricerca. L'Università può altresì rilasciare titoli di master universitario di I e di II livello.

Istituti

Art. 18.

Nell'ambito dell'Università Luiss «Guido Carli» sono costituiti i seguenti istituti:

istituto di studi aziendali «Carlo Caramiello»;

istituto di studi economici;

istituto di studi giuridici;

istituto di studi storico-politici;

istituto di studi sociologici;

istituto di studi europei;

istituto di informatica;

istituto di lingue moderne.

In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica possono essere attivati anche altri istituti.

Gli istituti hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento che è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

Art. 19.

L'istituto di studi giuridici, pur comune alle tre facoltà, fa capo alla facoltà di giurisprudenza.

L'istituto di studi economici, pur comune alle tre facoltà, fa capo alla facoltà di economia.

L'istituto di studi storico-politici e l'istituto di lingue moderne, pur comuni alle tre facoltà, fanno capo alla facoltà di scienze politiche.

L'istituto di informatica e l'istituto di studi aziendali «Carlo Caramiello» ineriscono alla facoltà di economia.

L'istituto di studi sociologici e l'istituto di studi europei ineriscono alla facoltà di scienze politiche.

Ai fini di studio e di ricerca scientifica, afferiscono ai vari istituti le materie oggetto degli insegnamenti impartiti dalle tre facoltà e ciò in ragione del loro contenuto e della loro natura (giuridica, economica, storico-politica, linguistica, aziendale e sociologica).

Pertanto docenti, ricercatori e collaboratori alle cattedre delle materie oggetto di insegnamento esercitano l'attività di ricerca nell'ambito dei diversi istituti.

Ogni docente, peraltro, può optare per la partecipazione ad altro istituto ove la sua attività di ricerca sia diversamente indirizzata.

Art. 20.

I direttori dei vari istituti sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esame da parte del senato accademico, su proposta della facoltà cui l'istituto fa capo, sentite le altre facoltà.

Scuole di specializzazione

Art. 21.

Le scuole di specializzazione dell'Università hanno durata pluriennale.

Possono organizzare corsi di formazione e di aggiornamento di durata annuale o infrannuale, rilasciando ai partecipanti un attestato di frequenza e profitto. Tali corsi possono tenersi anche in sedi decentrate della Libera Università.

Sono ammessi alle scuole i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi con regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero o nell'Università europea di Firenze titoli equivalenti o di grado superiore.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e in almeno tre complementari, l'iscritto è ammesso a presentare una dissertazione scritta che viene discussa dinanzi ad apposita commissione.

Le norme particolari per il funzionamento di ciascuna scuola sono fissate con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentite la facoltà o le facoltà interessate. Con lo stesso procedimento possono essere attivate ulteriori scuole di specializzazione non previste dagli articoli seguenti.

Le tasse ed i contributi per l'iscrizione ai corsi e per gli esami di profitto sono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e la facoltà o le facoltà interessate.

Per gli iscritti alle scuole valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della Luiss «Guido Carli», inclusa la eventuale collocazione fuori corso per un periodo comunque non eccedente complessivamente il quinquennio. Possono assistere a singoli corsi delle scuole, in qualità di uditori, elementi in possesso di particolari qualifiche culturali o esperienze professionali, anche se sforniti di laurea; quando gli insegnamenti siano stati seguiti con assiduità, diligenza e profitto, agli uditori può essere rilasciato specifico attestato.

Scuola di specializzazione in economia e tecniche aziendali aggregata alla facoltà di economia

Art. 22.

La scuola si propone di offrire una formazione approfondita e specifica nel campo degli studi aziendali.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

Possono assistere ad uno o più corsi delle scuole gli imprenditori ed i dirigenti di aziende anche sprovvisti di titoli di laurea.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici.

Tuttavia il comitato di direzione della scuola, composto da sette membri, tra i quali il preside di economia e almeno un professore della facoltà, e di cinque membri designati dal consiglio di amministrazione, può concedere un'abbreviazione di frequenza alla scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati.

Coloro che usufruiscono di detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti da impartire. Le deliberazioni della direzione della scuola devono essere approvate dalle competenti autorità accademiche, ferme restando le competenze del consiglio di amministrazione in materia amministrativa.

Scuola di specializzazione in giornalismo aggregata alla facoltà di scienze politiche

Art. 23.

La scuola di giornalismo si propone di offrire una preparazione professionale specifica per lo svolgimento delle attività giornalistiche, editoriali e nel campo della comunicazione. Alla gestione e al finanziamento della scuola possono partecipare enti ed organismi del mondo giornalistico.

La scuola può articolarsi in più indirizzi.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici.

Alla scuola è preposto un comitato di direzione composto fino a undici membri, fra i quali il preside della facoltà di scienze politiche, o suo delegato, ed un professore della suddetta facoltà.

Gli altri membri sono designati dal consiglio di amministrazione dell'Università, che terrà conto anche delle indicazioni di eventuali enti ed organismi interessati alla scuola. Nell'ambito del comitato è nominato dal consiglio di amministrazione il direttore della scuola che presiede al regolare svolgimento delle attività della stessa.

Egli convoca e presiede il comitato di direzione e cura l'attuazione delle deliberazioni.

Scuola di specializzazione in lingue moderne per interpreti di conferenze aggregata alla facoltà di scienze politiche

Art. 24.

La scuola si propone di formare interpreti che, per la loro preparazione linguistica e culturale, soprattutto nel campo della economia e della politica, possano avere accesso agli organismi internazionali e alle riunioni internazionali.

La scuola ha un corso di studi della durata di due anni per almeno tre lingue, delle quali due scelte fra quelle dei Paesi della CEE, oltre alla lingua materna.

Sono ammessi ai corsi studenti in possesso di diploma di laurea, previa prova di selezione.

Fanno parte integrante del programma di studio soggiorni all'estero presso aziende o organizzazioni di studio e comunitarie.

Alla scuola è preposto un comitato di direzione composto da cinque membri, fra i quali il preside della facoltà di scienze politiche, o suo delegato, e quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione.

Scuola di specializzazione in scienze e tecniche amministrative aggregata alla facoltà di scienze politiche

Art. 25.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici. Tuttavia la direzione della scuola può concedere un'abbreviazione di frequenza alla scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati.

Coloro che usufruiranno di detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti da impartire a seconda degli obiettivi formativi specifici della scuola stessa.

Le deliberazioni della direzione della scuola devono essere approvate dagli organi accademici competenti a norma di regolamento e ratificate dal consiglio di amministrazione, che da parte sua fisserà le modalità amministrative per lo svolgimento dei corsi (tasse di iscrizione, compensi dei docenti, ecc.).

Scuola di specializzazione per le professioni legali aggregata alla facoltà di giurisprudenza

Art. 26.

La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Sono ammessi alla scuola i laureati in giurisprudenza in Italia o possessori di analogo titolo accademico conseguito all'estero e preventivamente riconosciuto equipollente dalle autorità accademiche, previo concorso per titoli ed esame.

Il numero dei laureati da ammettere viene determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.

Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio direttivo composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed è presieduto da un direttore eletto in seno al consiglio stesso tra i professori universitari di ruolo.

Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola e ne definisce la programmazione delle attività didattiche, sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione della Luiss «Guido Carli».

Per quanto non previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, il regolamento didattico di Ateneo fissa la normativa per l'ammissione alla scuola, le tasse e i contributi universitari ed il loro esonero, le borse di studio, il conseguimento del titolo, l'organizzazione didattica e i piani di studio.

Dottorato di ricerca

Art. 27.

L'Università può istituire corsi di dottorato di ricerca ovvero partecipare a consorzi con altre università ed enti per corsi di dottorato di ricerca.

L'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca nonché le relative strutture sono determinate, per quanto non stabilito dalla legge, dal regolamento per il dottorato di ricerca della Luiss «Guido Carli» emanato con decreto rettorale n. 47 del 2 settembre 1999.

Centri di ricerca

Art. 28.

L'Università può istituire, con le procedure previste dal presente statuto, centri di ricerca interfacoltà su specifiche aree tematiche, affidandone di norma la direzione a docenti universitari di ruolo.

I centri operano sulla base di budget annuali predisposti d'intesa con la presidenza ed approvati dal consiglio di amministrazione.

Gli impegni di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati sono di esclusiva competenza dei direttori dei centri. Gli uffici amministrativi sono informati preventivamente dell'attuazione dei programmi di attività al fine del necessario coordinamento dei flussi finanziari.

Le entrate dei centri possono essere assicurate da stanziamenti dell'Università, da corrispettivi per attività svolte dai centri nell'interesse di società controllate dall'Università, da proventi di contratti di ricerca, da donazioni e contributi di terzi diretti a promuovere la ricerca scientifica e la formazione di giovani ricercatori.

CAPO IV

Nucleo di valutazione di Ateneo

Art. 29.

L'Università istituisce un nucleo di Ateneo per la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca nonché dei servizi per gli studenti.

Il nucleo, che è presieduto dal docente delegato dal rettore per la valutazione ed è composto da un numero di membri determinato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, opera su indicazione degli organi dell'Università.

L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti con norme regolamentari, deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

CAPO V

Personale docente

Art. 30.

Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto.

Non possono essere proposti per la nomina a professori di ruolo, docenti che non siano stati vincitori di un corrispondente concorso o valutazione comparativa.

Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre università, o liberi docenti, o studiosi.

Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

I contratti di insegnamento hanno durata massima di un anno, e sono rinnovabili di norma non più di due volte in un quinquennio.

Art. 31.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'Università le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale.

Art. 32.

Ai professori di ruolo ed ai ricercatori universitari viene assicurato un trattamento economico e di quiescenza in misura non inferiore a quello previsto per i professori universitari di ruolo statale.

Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria viene provveduto come per legge.

Art. 33.

I professori trasferiti dalle università statali o dagli istituti superiori statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime università o istituti.

I professori trasferiti da università o da istituti superiori liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se provenissero da università o istituti statali.

Art. 34.

Per l'insegnamento di tutte le discipline cui non corrisponda posto di ruolo, il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, delibera, di norma entro maggio, sul conferimento dei contratti per l'anno accademico successivo.

I contratti di cui al precedente comma non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L'Università provvederà alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Nel contratto vengono determinate le modalità di corresponsione del compenso.

Art. 35.

I professori di ruolo ed i professori a contratto hanno l'obbligo di presentare entro il mese di luglio al rettore i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed i consigli di facoltà devono esaminarli e coordinarli entro il mese di settembre, concordando le eventuali modificazioni.

Art. 36.

Il numero dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è fissato in 95, così suddiviso:

facoltà di economia 38;

facoltà di giurisprudenza 30;

facoltà di scienze politiche 27.

La programmazione annuale, con la distinzione tra professori di prima e seconda fascia, e la programmazione pluriennale per la copertura dei posti di ruolo vengono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà, sentito il senato accademico.

CAPO VI

Ricercatori

Art. 37.

I ricercatori collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nell'attività didattica.

Art. 38.

Per quanto non previsto da questo statuto si applicano ai ricercatori di ruolo dell'Università la disciplina giuridica ed il trattamento economico previsti per l'omonimo personale statale dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

CAPO VII

Biblioteca universitaria

Art. 39.

La gestione della biblioteca è affidata dal consiglio di amministrazione ad un responsabile che possieda i requisiti professionali specifici.

Art. 40.

Il regolamento della biblioteca universitaria è deliberato dal consiglio di amministrazione, previo parere dei consigli di facoltà.

I criteri di acquisizione di libri e riviste e di riparto dei fondi della biblioteca sono definiti su proposta di un comitato di docenti designati dai singoli consigli di facoltà. Alle adunanze interviene il responsabile della biblioteca con funzioni di segretario.

CAPO VIII

Personale amministrativo tecnico ed ausiliario

Art. 41.

L'Università si avvale, per la gestione dei vari settori ed uffici, di personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal comitato esecutivo.

Al personale competono normalmente le stesse mansioni e funzioni previste dalle vigenti norme per le corrispondenti qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale delle università statali.

Le nomine e le assunzioni sono deliberate dal comitato esecutivo.

La disciplina dei rapporti con il personale dell'Università deve prevedere uno stato giuridico e un trattamento economico e di quiescenza non inferiori, né deteriori, rispetto a quelli del personale delle università e degli istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni.

A favore del personale vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di trattamento di fine rapporto.

CAPO IX

Studenti

Art. 42.

La popolazione studentesca è programmata in maniera da non superare le condizioni di ricettività funzionale della struttura edilizia e didattica dell'Università.

Il numero massimo degli studenti che possono essere immatricolati è per ciascun anno accademico determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Parimenti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico determinano i criteri e le modalità dei trasferimenti da altre università.

Per iscriversi all'Università, oltre ad essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge, gli studenti debbono aver superato una prova che accerti attitudini, motivazioni e basi culturali tali da qualificarli come potenzialmente idonei ad inserirsi nel processo formativo ed a trarne il maggior profitto.

Gli studenti sono tenuti a partecipare a tempo pieno all'attività didattica.

Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 43.

Il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico in attuazione dell'art. 11, comma 1, legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina in generale l'organizzazione didattica di Ateneo ed in particolare la composizione delle commissioni di esame e lo svolgimento delle prove di esame medesime.

Art. 44.

Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, delibera annualmente le tasse ed i contributi a carico degli studenti.

Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, d'intesa col senato accademico.

CAPO X

Diritto allo studio

Art. 45.

Il diritto allo studio universitario è realizzato attraverso interventi, preferibilmente in forma di servizi, sia individuali che collettivi per consentire anche agli studenti, capaci e meritevoli ma di condizioni economiche non agiate, di raggiungere i più alti gradi degli studi.

Tale diritto è reso effettivo con l'istituzione di borse di studio attribuite per concorso e di servizi diretti alla generalità.

Art. 46.

L'Università può assumere la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari attraverso apposita convenzione con l'ente regione, sulla base di quanto previsto dalla legge-quadro 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.

In tal caso, al fine di assicurare la diretta partecipazione dei rappresentanti degli studenti alla gestione degli interventi, con decreto rettorale è istituita una apposita commissione presieduta dal rettore o suo delegato, composta da rappresentanti di docenti, designati dal rettore, e studenti in numero paritario.

I rappresentanti degli studenti sono eletti con il metodo del voto limitato a uno, tra i rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali dell'Università.

Con decreto rettorale, sono definiti i compiti e le modalità di funzionamento della commissione.

È costituito un nucleo operativo preposto esclusivamente alla gestione degli interventi per il diritto agli studi universitari, che opera alle dipendenze funzionali del rettore o di un suo delegato e fa capo al direttore amministrativo, secondo le norme del presente statuto.

Art. 47.

Il diritto allo studio universitario è finanziato con fondi della regione Lazio e, per il perseguimento delle proprie finalità, si avvale dei beni mobili e immobili messi a disposizione dalla regione.

L'Università può concorrere con oneri a carico del proprio bilancio alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 46, può promuovere attività culturali, sportive e ricreative nonché attività di interscambio e può sostenere attività formative autogestite dagli studenti.

Per assicurare la separata gestione delle risorse destinate al diritto allo studio, è tenuta una distinta contabilità ed il servizio di tesoreria è affidato ad istituto di credito di notoria solidità, secondo apposita convenzione.

CAPO XI

Amministrazione

Art. 48.

L'ente promotore provvede a mettere a disposizione dell'Università gli immobili per la sede.

Questi beni, come quelli che successivamente l'ente promotore fornisse o concedesse a qualsiasi titolo all'Università, debbono essere iscritti in apposito registro.

Del proprio patrimonio l'Università tiene regolare inventario.

Qualora l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto della passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.

Per assicurare il mantenimento dell'Università, l'ente promotore potrà integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dall'Aluiss in rapporto con le effettive necessità della Luiss «Guido Carli» e con la messa a disposizione della sede.

L'ente promotore, in base alle necessità della Luiss «Guido Carli», potrà definire annualmente il canone per gli immobili messi a disposizione.

Art. 49.

Il servizio di tesoreria è disimpegnato da istituto bancario di notoria solidità, secondo apposita convenzione.

Art. 50.

Le riscossioni ed i pagamenti dell'Università sono effettuati in base ad ordini di riscossione e di pagamento, firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un consigliere all'uopo delegato e dal direttore amministrativo o funzionario delegato.

Partecipazione a organismi privati

Art. 51.

L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'Università potrà definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività della società e/o degli altri organismi.

La partecipazione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti princìpi:

attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da professori ordinari della Luiss «Guido Carli»;

disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;

destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

L'autorizzazione è, in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.

CAPO XII

Norme finali

LOGOTIPO

Art. 52.

Il logotipo della Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» in Roma è costituito dalla sigla Luiss, che sovrasta la dicitura Libera Università internazionale degli studi sociali e dal nome Guido Carli posto al centro sotto la suddetta dicitura.

Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, è depositato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

01A11650

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2001) **convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 ottobre 2001, n. 387** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 9)**, recante: «Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è sostituita dalla seguente:

«*a)* un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;».

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 (Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:

a) *un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore a ventiquattro mesi;*

b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;

c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia;

c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela;

c-ter) un'adeguata campagna di informazione;

1-*bis.* Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.

1-*ter.* Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A11739

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 15 ottobre 2001, n. **5.**

Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine - Chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari previsti dal decreto 30 agosto 2000. (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 2000).

Alle organizzazioni di etichettatura carni bovine
Agli organismi indipendenti di controllo
Alle associazioni nazionali allevatori razze bovine
All'Assocarni
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione produttori agricoli - Copagri
Alla Associazione generale cooperative italiane - AGCI
All'ANCA-LEGA
Alla Federazione nazionale cooperative agricole
All'ASSALZOO
Al Consorzio italiani macellatori
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi
All'AGEA
Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano - assessorati agricoltura
Al Ministero delle attività produttive - D.G.S.P.C.
Al Ministero della salute - Direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimentazione e nutrizione
Alla Commissione ministeriale etichettatura carni bovine
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Alla Direzione generale per le politiche agroindustriali

1. *Premessa.*

Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 17 luglio 2000, hanno adottato il nuovo regolamento (CE) n. 1760/2000 sulla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando il precedente regolamento (CE) n. 820/97. Si è passati così da un sistema volontario di etichettatura ad un sistema comunitario di informazioni obbligatorie minime congiunto ad un sistema di informazioni facoltative.

Con successivo regolamento (CE) del 25 agosto 2000 n. 1825/2000 la Commissione europea ha emanato modalità applicative del predetto regolamento n. 1760/2000.

La nuova normativa prevede che gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono provvedere ad etichettarle in tutte le fasi della loro commercializzazione. L'etichetta deve recare:

dal 1° settembre 2000 le seguenti informazioni obbligatorie:

☐ numero che identifica l'animale o il lotto di animali;

☐ Paese e numero di approvazione dell'impianto di macellazione;

☐ Paese e numero di approvazione del laboratorio di sezionamento;

e dal 1° gennaio 2002 anche le seguenti indicazioni:

☐ Paese di nascita degli animali;

☐ Paese/i di ingrasso degli animali;

☐ deroghe per le carni macinate.

La stessa normativa prevede anche la possibilità di indicare sulla etichetta informazioni facoltative inerenti la macellazione, l'allevamento e altre ritenute utili per il consumatore. In tal caso l'operatore deve predisporre un apposito disciplinare in materia da sottoporre alla approvazione dello Stato membro nel quale si svolgono le operazioni di lavorazione e commercializzazione delle carni.

Con decreto ministeriale 30 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 2000, sono state fornite indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni in merito alla etichettatura obbligatoria delle carni bovine nonché sono stati disposti termini e modalità di applicazione supplementari per consentire l'attività dei medesimi operatori e organizzazioni che intendono fornire informazioni facoltative sulle carni bovine così come previsto dal citato regolamento (CE) n. 1760/2000.

Rispetto alle precedenti modalità di etichettatura volontaria disciplinata dal regolamento (CE) n. 820/97 e dal decreto ministeriale applicativo del 22 dicembre 1997, il decreto ministeriale 30 agosto 2000 per quanto riguarda il sistema facoltativo, prevede alcune novità organizzative e precisamente: l'etichettatura può essere garantita, oltre da una organizzazione che riunisce in se tutte le fasi della filiera (dall'allevamento al punto vendita), anche da singoli segmenti produttivi, ciascuno dei quali, nel quadro di un sistema di filiera, fornisce le dovute garanzie a quello successivo. In tal caso gli organismi indipendenti designati ai controlli possono essere diversi per i singoli segmenti produttivi.

2. *Indicazioni per la predisposizione dei disciplinari di etichettatura.*

Il decreto ministeriale 30 agosto 2000 per il sistema facoltativo di etichettatura prevede agli articoli 3-18:

i requisiti minimi per l'individuazione degli operatori e delle organizzazioni che intendono etichettare la carne bovina con ulteriori informazioni oltre a quelle obbligatorie;

i requisiti degli organismi indipendenti di controllo designati dagli operatori e dalle organizzazioni;

l'istituzione e i compiti di una Commissione ministeriale (Ministeri interessati e regioni) chiamata ad esprimere pareri principalmente sull'approvazione di disciplinari di etichettatura e sulla conformità degli organismi indipendenti di controllo alla norma europea EN 45011;

i compiti dell'autorità competente (MIPAF) per l'applicazione della normativa sulla etichettatura (approvazioni e revoche dei disciplinari, autorizzazioni e revoche organismi indipendenti, monitoraggio attività, ecc.);

le indicazioni minime per la predisposizione di un disciplinare;

la segnalazione di inadempienze;

la tipologia di informazioni facoltative da apporre in etichetta;

le modalità di applicazione delle etichette;

la tenuta di banca dati da parte delle organizzazioni e relativa messa a disposizione delle informazioni agli organi di controllo;

il divieto di partecipazione ad organizzazioni di etichettatura facoltativa per coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di protezione animale;

il divieto di uso di indicazioni o segni che possono ingenerare confusione o inganno nel consumatore.

L'esame dei disciplinari finora sottoposti al parere della Commissione e alla approvazione ministeriale ha messo in luce la necessità di chiarire alcuni aspetti da seguire per una corretta predisposizione dei disciplinari di etichettatura, nonché di indicare le modalità per la predisposizione dei piani di autocontrollo da parte degli operatori e delle organizzazioni, e dei piani di controllo da parte degli organismi indipendenti designati dalle stesse organizzazioni.

A) *L'informazione in etichetta.*

Vengono di seguito forniti chiarimenti sul corretto utilizzo di alcune tipologie di informazioni più frequentemente contenute nei disciplinari, al fine di salvaguardare il legame tra informazione in etichetta, la fonte di veridicità e il percorso di rintracciabilità:

razza, tipo genetico, incrocio ecc. l'operatore deve indicare nel disciplinare quale termine intende riportare in etichetta per qualificare l'animale: razza, tipo genetico, incrocio ecc.. In particolare il termine «razza» può essere utilizzato solo se l'animale in questione risulta iscritto al relativo libro genealogico o registro anagrafico. Nel caso di vitelli destinati alla macellazione, nati da genitori iscritti allo stesso libro genealogico o registro anagrafico, può essere usata l'indicazione di «razza». In mancanza della certezza di tale iscrizione, e qualora l'informazione si rilevi esclusivamente da altre fonti (es. passaporto), in etichetta potrà essere indicato il termine «tipo genetico». In tutti i casi dovrà essere garantita la veridicità sia in termini di autocontrollo da parte dell'organizzazione che di controllo da parte dell'organismo indipendente.

Alimentazione degli animali.

Alimentazione vegetale o alimentazione esclusivamente vegetale: informazioni formulate in tal senso, priva di ulteriori specificazioni, non possono essere accettate in quanto si rilevano suscettibili di ingannare l'acquirente poiché sembrano suggerire che l'alimento possieda specifiche caratteristiche laddove invece l'alimento stesso possiede le stesse caratteristiche di tutti gli alimenti simili (principio contenuto nella direttiva del Consiglio CE n. 2000/13). Da un lato infatti è vietata per legge l'uso delle farine animali, dall'altro è consentita l'incorporazione nei mangimi, oltre che agli integratori minerali e vitamine, anche di grassi animali (3-7%). Di conseguenza risultano ammissibili solo informazioni del tipo «alimentazione priva di grassi animali aggiunti» intendendo perciò il mancato ricorso alla pur consentita incorporazione di grassi animali sopra ricordata.

Lo stesso principio è applicabile per la dizione «alimentazione senza additivi antibiotici» che implica il mancato uso di qualsiasi medicinale del genere anche se consentito.

Razione alimentare: informazioni sulla razione alimentare del tipo «razione bilanciata», «razione controllata da...» sono anch'esse poco trasparenti e quindi vanno eliminate. Per includere in etichetta più specifiche informazioni sulla composizione della razione alimentare è necessario che l'operatore preveda nel disciplinare apposito protocollo di alimentazione eventualmente differenziato in base al sesso, alla razza o tipo genetico e all'età. L'informazione in ogni caso deve essere espressa in etichetta solo se collegata al periodo di ingrasso in una determinata azienda.

È necessario, in ogni caso, precisare le modalità d'autocontrollo della veridicità della suddetta informazione sia attraverso documentazione cartacea che esami di laboratorio (verifica del piano delle produzioni aziendali, acquisti di alimenti sul mercato, analisi dei componenti della razione prelevati alla mangiatoia).

Il controllo, da parte dell'organismo indipendente, deve garantire una soddisfacente pressione di controllo sui siti, per le eventuali diverse tipologie di alimentazione previste, in modo da consentire con ragionevole certezza che l'informazione sia veritiera.

Alimentazione vegetale non OGM.

Qualora si intenda fornire informazioni circa l'assenza di OGM nella alimentazione animale, gli operatori devono attenersi nella predisposizione dei disciplinari alle seguenti linee per un corretto percorso di tracciabilità:

a) mangimificio fornitore che dispone di un proprio sistema di certificazione del prodotto controllato da un organismo indipendente:

l'organizzazione di etichettatura ed il mangimificio firmano un protocollo di fornitura di mangimi di specifica qualità;

l'organizzazione e l'organismo di controllo designato acquisiscono la certificazione del mangimificio;

l'organizzazione verifica il mantenimento della qualifica;

b) mangimificio fornitore che non dispone di un proprio sistema di certificazione del prodotto:

il mangimificio deve far parte della filiera dell'organizzazione di etichettatura;

l'organizzazione e i mangimifici firmano un accordo di fornitura di mangimi che preveda anche la redazione di un protocollo di produzione articolato almeno sui seguenti punti:

qualifica della fonte di approvvigionamento della materia prima;

rintracciabilità nel sistema produttivo;

individuazione dei lotti di lavorazione e fornitura che consenta di risalire alla materia prima;

autocontrollo interno;

campionamento e analisi da parte di laboratori accreditati per la specifica ricerca;

controllo da parte dell'organismo indipendente incaricato dall'organizzazione di etichettatura;

c) alimentazione di produzione aziendale:

acquisto materie prime: stesse procedure previste in *a)* e *b)*;

coltivazioni aziendali: registro piano semine e conservazione cartellini sementi utilizzate;

controllo da parte dell'organismo indipendente incaricato dall'organizzazione di etichettatura.

Pertanto le organizzazioni che intendono indicare in etichetta l'assenza di OGM nella alimentazione animale devono predisporre, ed allegare al disciplinare, apposita documentazione di rintracciabilità secondo le linee sopra indicate, precisando tra l'altro:

a) i metodi di analisi ufficiali;

b) i metodi ufficiali di campionamento;

c) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di analisi per sito per garantire con ragionevole certezza l'assenza di OGM nella razione alimentare;

d) eventuali percentuali di tolleranza.

L'intera documentazione sarà sottoposta all'esame dell'Istituto superiore di sanità, in attesa che sia disponibile, in materia di OGM, un quadro normativo di riferimento per gli operatori, per gli addetti ai controlli ed alla vigilanza e per i consumatori.

Test BSE sugli animali con meno di 24 mesi:

l'indicazione di un'informazione, contenente notizie sullo stato della BSE o addirittura sull'esito di test compiuti sugli animali da cui proviene la carne, potrebbe comportare un ingiusto vantaggio per gli operatori che la utilizzano e provocare confusione nel consumatore. Infatti, indicazioni del genere potrebbero lasciar credere che la carne etichettata in questo modo risulti più sicura dell'altra, laddove, invece, tutti gli operatori si conformano alle misure comunitarie e nazionali sulla salute pubblica. Ciò perché un'indicazione del genere sembra alludere in modo ingannevole al fatto che la carne venduta da altri operatori che non utilizzano quel tipo di etichetta sia meno sana. L'informazione quindi, è ritenuta ingannevole ai sensi dell'art. 16, punto 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 (nota Commissione europea del 28 marzo 2001, n. 007926).

Categoria della carcassa secondo la classificazione CE:

la normativa comunitaria (regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 22 aprile 1981) prevede la ripartizione delle carcasse in cinque categorie che vengono identificate con le prime cinque lettere dell'alfabeto e precisamente:

A: animale maschio non castrato di età inferiore a due anni;

B: altri animali maschi non castrati;

C: animali maschi castrati;

D: animali femmine che hanno già figliato (vacche);

E: altri animali femmine (vitelle, manze, giovenche).

L'identificazione della categoria rappresenta l'oggetto primario della classificazione sotto l'aspetto mercantile ed è stata resa obbligatoria nelle transazioni commerciali con regolamento (CEE) n. 1206/81 del 28 maggio 1981.

Per indicare la categoria in etichetta l'organizzazione responsabile deve prevederlo nel disciplinare in quanto è necessario garantire la tracciabilità dell'informazione dal macello al laboratorio di sezionamento fino al punto vendita.

L'informazione deve comparire in etichetta riportando la dizione estesa della categoria, eventualmente associata alla lettera che individua la categoria stessa. Possono essere utilizzate le dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale (es. scottona, vitellone, ecc.).

Periodo di frollatura:

può costituire oggetto d'informazione al consumatore.

Caratteristiche particolari della carne:

informazioni sulle caratteristiche peculiari della carne possono costituire oggetto di interesse per il consumatore. L'informazione, qualora espressione fenotipica del patrimonio genetico dell'animale, e rintracciabile attraverso metodi oggettivi o attraverso un particolare valore genetico attribuito da un libro genealogico, può essere indicata in etichetta. Al riguardo deve essere fornita adeguata documentazione.

Qualora invece l'informazione che si intende fornire sia determinata soprattutto dall'alimentazione, dallo stato di benessere dell'animale, dalle condizioni d'allevamento, e quindi principalmente influenzata dall'ambiente, (ad es. % di colesterolo nella carne, % massima di grassi nella carne, rapporto proteine/collagene), è necessario disporre di conoscenze sul dato medio relativo alle carni bovine in genere in modo tale da rendere significativa una indicazione in etichetta che si discosti dal valore medio. In ogni caso l'indicazione va garantita da analisi effettuate su prelievi rappresentativi. La Commissione ministeriale potrà comunque acquisire il parere di esperti dello specifico settore.

Si richiama, anche in questo caso, il principio della legislazione europea sull'etichettatura posto nell'art. 1 della direttiva del Consiglio (CE) n. 2000/13.

Carni macinate miste:

le carni macinate miste appartenenti a specie diverse devono essere etichettate conformemente alla normativa recata dal regolamento (CE) n. 1760/2000 solo quando le stesse carni macinate siano in maggioranza bovine.› Il prodotto ottenuto in questo caso ricade, infatti, sotto i codici di Nomenclatura Combinata (NC), prevista per la carne bovina, dal regolamento n. 2658/87/CEE e successive modificazioni e integrazioni.

B) *Modalità di redazione delle informazioni in etichetta.*

Modalità.

L'informazione deve essere riportata in etichetta in forma semplice, chiara ed univoca, evitando termini generici del tipo «tradizionale», «classico», «naturale», «equilibrato». Si riportano esempi di come indicare correttamente alcune informazioni maggiormente utilizzate:

«Razza... (es. chianina)»;

«Tipo genetico... (es. chianino)»;

«Alimentazione priva di grassi animali aggiunti»;

«Ingredienti della razione alimentare: *a)*..., *b)*..., *c)*..., *n)*...»; riportare gli ingredienti specifici utilizzati e la relativa percentuale;

l'indicazione del nome degli Stati membri o dei Paesi terzi, ove richiesto, deve essere scritto per esteso, evitando abbreviazioni o sigle non sufficientemente conosciute dal pubblico;

informazioni riportate in etichetta con sistemi di codici a barre non sostituiscono quelle scritte in forma chiara, esplicita e leggibile in quanto le prime non offrono sufficienti garanzie di trasparenza per il consumatore;

le informazioni relative alle carni macinate devono essere chiare, trasparenti ed univoche. Vige, infatti, il principio che il lotto deve essere omogeneo per le informazioni obbligatorie di cui all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 (numero di riferimento, Paese di preparazione, Paese di macellazione e, dal 1° gennaio 2002, anche Paese/i di nascita e di allevamento), ed anche per quelle facoltative allorché previste da un disciplinare approvato.

Doppia etichetta.

Per giustificati motivi organizzativi le informazioni obbligatorie e facoltative possono essere separate anche in due etichette diverse purché le due etichette contengano l'elemento di rintracciabilità comune che è costituito dal numero di identificazione dell'animale o dal numero di lotto. Le due etichette devono avere stesse caratteristiche di formato, colore e grafica.

Etichetta prodotti DOP, IGP, STG e biologici.

I prodotti in questione seguono per la rintracciabilità e le informazioni in etichetta la normativa specifica nonché i disciplinari relativi a ciascun prodotto riconosciuto. In ogni caso le etichette devono sempre indicare le informazioni obbligatorie previste dal regolamento n. 1760/2000.

a) Prodotti biologici.

La carne bovina commercializzata dagli stabilimenti di macellazione (carcasse, quarti e sesti) e dai laboratori di sezionamento (tagli anatomici) deve riportare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) 1760/2000 e decreto ministeriale 30 agosto 2000 (n. identificativo animale, paese e numero dell'impianto di macellazione, ecc.), il riferimento al metodo di produzione biologica, così come previsto dal decreto ministeriale 4 agosto 2000. Il prodotto deve essere corredato inoltre dall'attestato di macellazione (Allegato II-Bovini del decreto ministeriale 4 agosto 2000) che riporta:

indicazione del metodo di produzione biologico;

numero di identificazione dell'animale;

sesso;

età alla macellazione;

peso della carcassa;

allevamento di provenienza;

luogo (Paese e comune) in cui è avvenuta la macellazione e data della stessa.

Nel caso di prodotti preconfezionati nei laboratori di sezionamento, alle confezioni medesime vanno applicate sia l'etichetta con le informazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) 1760/2000 e sia l'etichetta con le indicazioni presenti nell'attestato di macellazione di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000. Le due etichette contengono l'elemento di rintracciabilità comune costituito dal numero di identificazione dell'animale. Non sussistono preclusioni a includere tutte le informazioni in una unica etichetta.

La distribuzione deve avvenire attraverso punti vendita (macellerie) che si impegnano a garantire la continuità del sistema di tracciabilità ed a sottoporsi ai relativi controlli. L'attività di porzionatura di carne già etichettata come prodotto biologico non può quindi essere prevista in un separato disciplinare da approvarsi secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 30 agosto 2001.

La carne preconfezionata va venduta con le etichette, o l'etichetta, apposte dal laboratorio di sezionamento.

La carne con l'indicazione di prodotto biologico, se non preventivamente pre-confezionata, dovrà essere tagliata e preparata solo all'atto della richiesta da parte del consumatore. In questo caso nel punto vendita deve essere esposta, oltre all'attestato di macellazione innanzi ricordato, anche l'informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore contenente le informazioni obbligatorie previste dal regolamento n. 1760/2000.

b) Prodotti DOP, IGP e STG.

La carne bovina commercializzata dagli stabilimenti di macellazione (carcasse, sesti e quarti) e dai laboratori di sezionamento (tagli anatomici), alla quale è stato apposto, in corrispondenza dei diversi tagli anatomici, il logo ufficiale dell'IGP deve riportare anche le indicazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) 1760/2000 e decreto ministeriale 30 agosto 2000 (n. identifi-

cativo animale, Paese e numero dell'impianto di macellazione, ecc.). Nel caso di prodotti preconfezionati nei laboratori di sezionamento, alle confezioni medesime va applicata l'etichetta con le informazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) 1760/2000 e stampigliato il marchio dell'IGP.

L'immissione al consumo deve avvenire attraverso punti vendita (macellerie) iscritti nell'elenco «macellerie», tenuto dall'organismo di controllo appositamente autorizzato, sottoposto al suo controllo e alla vigilanza del corrispondente consorzio di tutela, incaricato dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L'attività di porzionatura di carne già etichettata come IGP non può quindi essere prevista in un separato disciplinare da approvarsi secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 30 agosto 2001.

La carne identificata con il marchio IGP se non preventivamente pre-confezionata, dovrà essere tagliata e preparata solo all'atto della richiesta da parte del consumatore. In questo caso nel punto vendita deve essere esposta l'informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore contenente le informazioni obbligatorie previste dal regolamento n. 1760/2000. Il riferimento all'IGP è invece apposto in maniera che resti conservabile in tutte le fasi della distribuzione sul taglio anatomico esposto nel banco vendita.

Altre informazioni.

Oltre alle informazioni obbligatorie e facoltative possono essere riportate in etichetta altre informazioni già disciplinate dalla normativa sulla etichettatura dei prodotti alimentari, quali ad es:

modalità di conservazione, data di scadenza ecc.;

indicazione punto vendita;

peso;

taglio anatomico.

C) *Denominazione e logo dell'organizzazione da riportare in etichetta.*

Si è constatato in sede d'esame di disciplinari che spesso nel logo di alcune organizzazioni, oltre alla denominazione, a volte accompagnata un'immagine, sono presenti affermazioni del tipo «Carne nazionale garantita...» o «Qualità garantita da...». Si precisa che tali espressioni vanno evitate in quanto generiche e soprattutto ingannevoli per il consumatore (art. 16, comma 2, regolamento (CE) n. 1760/2000 e direttiva (CE) n. 2000/13).

Il logo stesso, inoltre, non deve ingenerare confusione tra i consumatori con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 (indicazioni geografiche protette, denominazioni di origine e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari) nonché ai regolamenti CEE n. 2092/92 e n. 1804/99 (produzioni biologiche). Perciò va evitata soprattutto l'uso di indicazioni territoriali ben precise (regione, provincia ecc.), dizioni che sono riservate alle sopra richiamate DOP, IGP e STG.

In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o il logo della organizzazione responsabile dell'etichettatura in quanto l'apposizione di loghi di aziende agrarie, macelli, laboratori di sezionamento, organismo indipendente designato ai controlli, ecc, pur facenti parte della filiera, può ingenerare confusione tra i consumatori nell'identificare l'organizzazione diretta responsabile dell'etichettatura delle carni.

Sull'etichetta, poi, sono da escludersi la presenza di marchi commerciali privati, dichiarazioni di certificazione volontaria di processo o di prodotto, ecc. Per qualsiasi indicazione apposta sulle confezioni, al di fuori dell'etichetta, rimane responsabile l'operatore, ed in ogni caso tali indicazioni, marchi o altro non devono risultare ingannevoli per il consumatore.

Un prodotto identificato con un marchio privato, infatti, non necessariamente indica che sia di qualità diversa o superiore rispetto ad analoghi prodotti non coperti da marchio. Né può in alcun modo considerarsi sufficiente a dimostrare una specifica qualità di prodotto la semplice certificazione volontaria di processo o l'attestazione di rispondenza della produzione alle norme generali vigenti in materia sanitaria, zootecnica, industriale, ecc., anche se tali norme sono contenute in protocolli operativi stabiliti a livello professionale o interprofessionale (cosiddetti manuali di buona pratica agricola), allorché le norme stesse non prevedono requisiti significativamente superiori a quelli cogenti.

D) *Organizzazioni di etichettatura.*

Produzione e/o vendita in Paesi diversi.

È consentita ad una organizzazione di etichettatura operante in Italia la possibilità, per la successiva lavorazione e commercializzazione, di acquistare carne (carcasse, mezzane, quarti, sesti e tagli anatomici) già etichettata da altra organizzazione (fornitore) a ciò autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalla competente autorità dei Paesi UE o terzi. La conseguente rietichettatura di dette carni non può che avvenire sulla base delle informazioni già presenti nella etichetta originaria, informazioni che vanno, qualora necessario, riformulate secondo le modalità contenute nel decreto ministeriale 30 agosto 2000 e le indicazione della presente circolare.

Copia dei disciplinari approvati all'estero va presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali affinché la più volte menzionata Commissione ministeriale, possa verificare, nell'ambito dell'esame del disciplinare relativo al segmento di operatività svolta nel nostro Paese, la completa integrazione tra i due disciplinari in materia di rintracciabilità e di veridicità delle informazioni da riportare in etichetta. Dopo l'approvazione di un disciplinare di questo tipo (che fa riferimento ad altro disciplinare), qualsiasi ulteriore inserimento o sostituzione di organizzazione fornitrice deve essere preventivamente comunicato al MIPAF e, qualora trattasi di fornitore estero, deve essere inviata copia della documentazione, prevista all'art. 5 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, debitamente tradotta in lingua italiana.

Piano autocontrollo.

Il piano di autocontrollo, esercitato dall'organizzazione di etichettatura, dovrà essere redatto con le stesse caratteristiche sostanziali e formali descritte per il piano dei controlli da predisporre da parte degli organismi indipendenti così come indicato alla successiva lettera *E)*.

Le organizzazioni che dispongono già di un disciplinare approvato, qualora non abbiano ancora provveduto, devono rimodulare i piani medesimi alle stesse indicazioni ed inviare la relativa documentazione al MIPAF entro il 31 dicembre 2001.

E) *Organismi indipendenti di controlli.*

Autorizzazioni.

La conformità ai criteri fissati dalla norma europea EN 45011, degli organismi indipendenti designati ai controlli concernenti l'etichettatura delle carni bovine, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, viene accertata secondo le seguenti modalità:

1) Per organismi indipendenti di controllo, accreditati SINCERT o già autorizzati MIPAF in altri settori agro-alimentari, deve essere presentata la documentazione relativa a:

piano dei controlli dettagliato e sottoscritto (allegato lettera *B*, punti 2.1 e 2.5);

personale idoneo agli specifici controlli (allegato lettera *B*, punto 2.3);

procedura di controllo (allegato lettera *B*, punto 2.4);

laboratori di prova in strutture proprie o in strutture esterne abilitati alle specifiche analisi (allegato lettera *B*, punto 2.6);

manuale di qualità; programma di formazione ed addestramento personale per gli specifici controlli (allegato lettera *B*, punto 2.8);

mantenimento accreditamento SINCERT attraverso autocertificazione annuale (31 dicembre di ogni anno).

2) Per organismi indipendenti di controllo, non accreditati SINCERT né autorizzati MIPAF, deve essere presentata la documentazione relativa a:

piano dei controlli dettagliato e sottoscritto;

requisiti per valutare l'esistenza di conformità alla norma EN 45011 (allegato lettera *B*).

Piano dei controlli.

Al fine di organizzare e consentire una corretta attività di vigilanza sia sull'organizzazione di etichettatura che sull'organismo indipendente dei controlli, è necessario che:

il piano dei controlli sia predisposto e sottoscritto dall'organismo indipendente, a prescindere dall'attività garantita dall'organizzazione come autocontrollo;

siano evitate descrizioni generiche nella redazione di tale documento;

il documento in questione indichi, preferibilmente sotto forma di quadri sinottici, per ciascun segmento di filiera:

a) l'attività di base;

b) i punti critici;

c) le modalità operative;

d) il tipo di controllo;

e) la frequenza;

f) la gestione delle non conformità.

Gli organismi indipendenti di controllo il cui disciplinare di riferimento è in corso d'esame, devono rimodulare nel senso sopra descritto, ove necessario, il piano dei controlli. I medesimi organismi già autorizzati, qualora non abbiano ancora provveduto, devono riformulare detti piani adeguandoli alle stesse indicazioni, ed inviare la relativa documentazione al MIPAF entro il 31 dicembre 2001.

Roma, 15 ottobre 2001

Il direttore generale reggente per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi: AMBROSIO

ALLEGATO

PROCEDURE E CRITERI PER L'ESAME DEI DISCIPLINARI

A. *Esame dei disciplinari:*

1. La domanda dell'operatore o organizzazione che intende etichettare la carne bovina per essere trasmessa alla Commissione per il previsto parere deve almeno contenere i seguenti documenti o indicazioni:

a) relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attività e il volume stimato;

b) disciplinare come previsto all'art. 10 del decreto ministeriale 30 agosto 2000;

c) indicazione dell'organismo indipendente designato ai controlli e piano dei controlli redatto e sottoscritto dall'organismo stesso;

d) relazione sulla struttura organizzativa dell'organismo indipendente designato ai controlli dalla quale si evinca, tra l'altro, di possedere i requisiti organizzativi, procedurali, gestionali e tecnici stabiliti dalla norma EN 45011.

2. Le domande sottoposte alla Commissione sono esaminate sulla base dell'ordine di protocollo ministeriale;

3. I disciplinari presentati dagli operatori o dalle organizzazioni debbono essere redatti in modo chiaro e organico e prevedere essenzialmente:

a) le informazioni obbligatorie e facoltative da riportare sull'etichetta;

b) le misure di garanzia della veridicità delle informazioni e del sistema di autocontrollo applicato dalla produzione alla vendita;

c) il piano dei controlli da effettuarsi ad opera dell'organismo indipendente designato;

d) i criteri per garantire un nesso tra la carne e l'animale di provenienza;

e) le misure da adottare per il mancato rispetto del disciplinare;

f) le caratteristiche del logo e le modalità della sua apposizione sulle carni.

4. L'etichetta deve conformarsi come documento di informazione ai consumatori e non come certificazione. Le informazioni devono essere riportate nella forma esplicita prevista dal decreto ministeriale

30 agosto 2000, art. 12. Per le altre informazioni aggiuntive anch'esse debbono essere riportate in forma chiara e univoca evitando termini generici del tipo «tradizionale», «classico», «naturale», ecc.

B. *Requisiti e procedure per la verifica di conformità da effettuare, ai fini dell'etichettatura delle carni degli organismi indipendenti designati ai controlli da parte delle organizzazioni di etichettatura, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 agosto 2000:*

1. La segnalazione, da parte dell'organizzazione di etichettatura, dell'organismo terzo indipendente incaricato dei controlli deve essere corredata:

1.1. dalla esplicita indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo privato;

1.2. dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo privato proposto e, inoltre, in relazione allo stesso:

da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente CCIAA, in corso di validità;

da uno schema che illustri l'articolazione e la composizione dei diversi organi sociali previsti dallo statuto;

da un organigramma della struttura organizzativa, integrato dall'organico aggiornato alla data della richiesta;

da uno schema che illustri le diverse responsabilità nell'ambito dell'organigramma, con riferimento alle diverse funzioni previste;

da una descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per il proprio sostegno finanziario;

dalla documentazione relativa alla conformità rispetto a tutti i requisiti specifici di seguito previsti dal presente regolamento;

1.3. da un documento che illustri le procedure di verifica di conformità al disciplinare di etichettatura delle carni bovine elaborate in modo che da esso derivino con separata chiarezza quantomeno i seguenti presupposti attuativi:

a) l'insieme delle misure di controllo e di prova;

b) l'insieme dei certificati, attestanti la conformità.

2. Un organismo privato deve documentare in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti:

2.1. avere forma giuridica certa e documentata;

2.2. disporre di un consiglio direttivo costituito in modo da salvaguardare l'imparzialità decisionale autonoma rispetto alla attività di controllo, prova, ispezione e verifica e rilascio delle attestazioni di conformità previste dal disciplinare; in proposito, il consiglio direttivo deve esercitare poteri esplicitamente elencati nello statuto e che si limitino, in relazione all'esercizio della attività di controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei relativi esiti e di quelli di un eventuale ricorso assicurando, per questi ultimi, le procedure di valutazione di eventuali osservazioni finalizzate alla relativa revisione;

2.3. disporre di personale idoneo specificatamente addetto ai controlli, sotto la supervisione di un dirigente responsabile di tutte le operazioni all'attività di controllo e di accertamento della conformità esclusivamente nei confronti del consiglio direttivo; in proposito, il personale:

a) non deve svolgere attività di consulenza tecnico-produttiva e commerciale a tal fine retribuita direttamente presso nessuno dei soggetti interessati al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformità per soggetti si intendono le singole imprese;

b) deve essere competente per le funzioni assegnategli sulla base di specifici *curricula*;

c) deve operare in base ad un preciso mansionario, esplicitato in relazione agli schemi depositati;

d) deve agire in autonomia sulla base delle istruzioni ricevute e formalizzate con procedura documentata;

e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali di un dirigente responsabile, che opera autonomamente nell'ambito degli indirizzi e delle politiche stabilite dal consiglio direttivo, attuando il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'attività operativa, assolutamente libero dal controllo di chi ha diretti interessi commerciali (valgono, in proposito, le prescrizioni di cui alla precedente lettera *a)*;

2.4. disponga di una struttura organizzativa che:

a) definisca chiaramente le responsabilità ed i collegamenti con le diverse funzioni;

b) sia sostenuta da un adeguato sistema di reperimento di autonomi mezzi finanziari;

c) operi in base ad una illustrazione documentata dei propri sistemi di controllo e di accertamento della conformità, con specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare;

d) disponga di aggiornata documentazione relativa allo stato giuridico di tutto il personale addetto ai propri servizi e comunque impiegato;

e) disponga di un sistema di raccolta, archiviazione e di conservazione dei dati, corrispondente a tutte le procedure attuate e comprensivo della registrazione di ogni documento discendente dall'attività di controllo e di ogni altro adempimento previsto dal disciplinare; disponga, inoltre, delle procedure per il controllo, l'aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso;

2.5. disporre di procedure di controllo, di verifica, di accertamento finalizzate al corretto uso dell'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne che:

a) attuino tutte le prescrizioni in proposito impartite dal disciplinare;

b) concorrano a definire un quadro probante di misure intese ad assicurare che le carni siano continuativamente conformi a quanto riportato in etichetta;

c) svolgano secondo metodologie prestabilite le attività di controllo, verifica e prova;

d) prevedano chiare indicazioni delle circostanze e delle condizioni che accertano la non conformità ai fini dell'etichettatura e delle corrispondenti conseguenze;

e) siano sistematicamente documentate e registrate;

2.6. operare con strutture proprie di prova o di ispezione che assicurino la conformità ai requisiti esposti dalla norma UNI CEI 45001 (laboratori di prova); in caso di strutture esterne, queste debbono assicurare sempre la conformità ai requisiti di cui alle norme UNI CEI 45001 (funzionamento laboratori di prova) e 45002 (valutazione laboratori di prova), documentata da specifici contratti;

2.7. assicurare, nell'ambito delle proprie procedure, i requisiti della massima riservatezza secondo le disposizioni vigenti fatte salve le esigenze conoscitive delle autorità preposte ai controlli;

2.8. disporre di un proprio manuale della qualità; nel caso in cui i singoli contenuti del manuale siano illustrati nell'ambito dell'insieme della documentazione prodotta e nelle more della adozione del manuale stesso, dovrà comunque essere fornito il programma di addestramento del personale e quello relativo all'aggiornamento e/o alla modifica della documentazione in uso;

2.9. operare la tenuta e l'aggiornamento di tutti gli elenchi e dati previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di controllo;

2.10. assicurare l'accesso alle procedure di controllo e di accertamento della conformità a tutti i soggetti interessati al processo produttivo previsto dal disciplinare;

2.11. disporre di procedure per l'accoglimento dei reclami contro le proprie decisioni, avvalendosi a tal fine di un organismo tecnico, composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che:

a) non abbiano rapporti diretti né con la struttura organizzativa né con i soggetti interessati al sistema di controllo;

b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati;

2.12. aver allestito un piano di verifiche interne e di riesami periodici finalizzati all'accertamento (almeno una volta all'anno) della conformità dei propri standards e requisiti operativi, affidato ad un proprio responsabile della qualità e documentatamente disponibile, in quanto agli esiti, per tutti i soggetti che accedono al sistema di controllo;

2.13. disporre di un sistema di verifiche dell'uso dell'etichettatura delle carni bovine documentatamente finalizzati all'accertamento della conformità o di abusi e, comunque, di non conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga, altresì, di conseguenti procedure per l'esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste dal disciplinare stesso;

2.14. disporre di propria procedura e di conseguente documentazione in relazione alla attività di:

a) eventuale apposizione del contrassegno di conformità al disciplinare, nelle forme da esso previste, sul prodotto, confezioni e simili;

b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di tutto il materiale a qualsiasi titolo utilizzato nell'attività di controllo e/o come tale previsto dal disciplinare;

2.15. assicurare ai propri ordinamenti e procedure l'automatico recepimento di ogni modifica od integrazione del disciplinare e le modalità per la relativa attuazione.

3. Inoltre, ai fini della valutazione di conformità l'organismo privato deve depositare, contestualmente all'istanza del proponente, una dichiarazione con la quale si impegna a notificare all'Autorità nazionale competente tutte le misure assunte nei diversi casi di accertamento di non conformità, di adozione di misure correttive e di adozione di altri provvedimenti a qualsiasi titolo previsti dal disciplinare, indicando in proposito le procedure specifiche che verranno adottate.

4. Uno stesso organismo può essere autorizzato al controllo di più organizzazioni che etichettano carni bovine a condizione che:

a) vengano allestite e documentate distinte procedure di controllo e di certificazione per ogni singolo disciplinare;

b) venga prodotta per ogni organizzazione che etichetta carni bovine tutta la documentazione prevista dal presente regolamento.

5. L'organizzazione che etichetta carni bovine può avvalersi di un solo organismo privato.

6. La non conformità anche ad uno solo dei requisiti richiesti. In tal caso l'operazione di etichettatura è sospesa fino all'autorizzazione di un nuovo organismo privato segnalato dall'organizzazione di etichettatura.

01A11463

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8889
Yen giapponese	109,56
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,62400
Corona svedese	9,4482
Franco svizzero	1,4779
Corona islandese	93,25
Corona norvegese	7,9490
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57432
Corona ceca	33,332
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,56
Litas lituano	3,5550
Lat lettone	0,5560
Lira maltese	0,4026
Zloty polacco	3,6862
Leu romeno	27453
Tallero sloveno	220,3384
Corona slovacca	43,561
Lira turca	1435000
Dollaro australiano	1,7563
Dollaro canadese	1,3992
Dollaro di Hong Kong	6,9333
Dollaro neozelandese	2,1417
Dollaro di Singapore	1,6235
Won sudcoreano	1149,35
Rand sudafricano	8,3698

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11775

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto ministeriale 30 luglio 2001 recante «Interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001».

Il decreto ministeriale 30 luglio 2001 «Interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 settembre 2001, n. 225, è stato registrato il 27 settembre 2001 dalla Corte dei conti, ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 del Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 196.

01A11644

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651250/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001* (G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000** (**€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 5 0 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77